SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 novembre 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 novembre 1992, n. 460.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione . . . . Pag. 4

LEGGE 26 novembre 1992, n. 461.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese. Pag. 5

DECRETO-LEGGE 27 novembre 1992, n. 462.

Disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio . . Pag. 6

DECRETO-LEGGE 27 novembre 1992, n. 463.

Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi . . . . Pag. 7

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 1992.

Criteri unitari diretti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi . . . . Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 9 novembre 1992.

Autorizzazione all'ospedale di Brunico ad effettuare il trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico . . . . . . Pag. 10

DECRETO 10 novembre 1992.

Autorizzazione allo stabilimento ospedaliero di Feltre ad effettuare il trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico. Pag. 11

DECRETO 10 novembre 1992.

Autorizzazione all'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico Pag. 12

DECRETO 10 novembre 1992.

Rinnovo dell'autorizzazione al presidio ospedaliero di Vicenza ad effettuare il trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico Pag. 12

ORDINANZA 23 novembre 1992.

Sospensione del riconoscimento della qualifica di territorio indenne da peste suina classica della provincia di Roma. Pag. 13

ORDINANZA 23 novembre 1992.

Sospensione del riconoscimento della qualifica di territorio indenne da peste suina classica della provincia di Caserta. Pag. 13

Ministero delle finanze

DECRETO 20 novembre 1992.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 1992 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi. Pag. 14

DECRETO 20 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cefalù. Pag. 17

DECRETO 27 novembre 1992.

Disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio, in attuazione del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462. Pag. 17

Ministero dell'ambiente

DECRETO 24 novembre 1992.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero Pag. 18

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 25 novembre 1992.

Norme integrative al decreto ministeriale 11 agosto 1992 concernente l'autorizzazione transitoria all'uso di indicazioni geografiche e relative menzioni aggiuntive per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1992 Pag. 19

Ministero della pubblica istruzione

ORDINANZA 19 novembre 1992.

Razionalizzazione della rete scolastica delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1993-94. (Ordinanza n. 340) Pag. 20

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Torino

DECRETO RETTORALE 12 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 21

Università di Ferrara

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 26

Università di Firenze

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 30

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 31

Università di Roma «Tor Vergata»

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 34

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università Pag. 38

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, coordinato con la legge di conversione 26 novembre 1992, n. 460, recante: «Misure urgenti in materia di occupazione» Pag. 41

Testo del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, coordinato con la legge di conversione 26 novembre 1992, n. 461, recante: «Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese» Pag. 45

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento e classificazione di artifizi da lancio. Pag. 49

Riconoscimento e classificazione di esplosivi Pag. 49

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi. Pag. 49

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare una eredità Pag. 49

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, in Padova, a conseguire un legato Pag. 49

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire due legati Pag. 49

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici nazionali ed esteri Pag. 50

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare una eredità Pag. 50

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Consorzio agricolo lattiero caseario agri-latte» a r.l., in Lacedonia, e nomina del commissario governativo. Pag. 50

Modificazione allo statuto della Cassa di previdenza per il personale del Monte dei Paschi di Siena Pag. 50

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Comunicato relativo al decreto ministeriale 12 ottobre 1992 recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento all'esercizio dell'attività psicoterapeutica. Pag. 50

Autorizzazione all'Università cattolica di Milano ad accettare un legato Pag. 50

Ministero del tesoro:

Media dei titoli del 19 novembre 1992 Pag. 51

Cambi giornalieri del 27 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato Pag. 53

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1992, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

92A5549

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 46:

Ministero del tesoro: Prestito redimibile 12% - 1980 denominato «Prestito redimibile per indennizzi e integrazioni sull'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del trattato di pace o di accordi connessi con il detto trattato o di confische ed espropriazioni in Paesi stranieri» - Serie sorteggiate per l'ammortamento nella decima estrazione effettuata il 10 ottobre 1992.

92A4726

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 47:

Ministero del tesoro: Prestito redimibile 10% - 1997 denominato «Cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti», di scadenza 1° gennaio 1997 - Serie sorteggiate per l'ammortamento nella sedicesima estrazione eseguita il 3 novembre 1992.

92A5151

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 26 novembre 1992, n. 460.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, recante misure urgenti in materia di occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 1992, N. 393.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Assunzioni nel pubblico impiego di lavoratori in cassa integrazione).* — *1.* Nel biennio 1992-1993 possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, presso le pubbliche amministrazioni anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nelle varie qualifiche funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende del centro-nord per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi e che abbiano stipulato accordi sindacali in relazione a situazioni di eccedenza di manodopera di notevole rilevanza sociale. Tali dipendenti possono accedere alle qualifiche funzionali e ai profili professionali per cui è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le aziende di provenienza che, entro i successivi trenta giorni, inviano alle agenzie regionali per l'impiego l'elenco dei lavoratori dichiaratisi disponibili. Le agenzie regionali per l'impiego formano la graduatoria dei lavoratori interessati utilizzando i criteri di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e, entro i successivi trenta giorni, la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce le equiparazioni tra le professionalità possedute da ciascun lavoratore e le qualifiche funzionali e i profili professionali delle pubbliche amministrazioni. L'idoneità a svolgere le mansioni proprie di ciascun profilo professionale proposto è accertata da una o più commissioni nominate dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e composte da tre funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava. L'accertamento avviene mediante prova pratica o colloquio, ovvero mediante prova pratica e colloquio; il colloquio è comunque obbligatorio per i profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio pari al diploma di scuola media superiore. Il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria, in relazione alle carenze di personale degli uffici delle pubbliche amministrazioni situati nelle regioni del centro-nord. Entro i successivi trenta giorni le amministrazioni interessate provvedono alla nomina e dispongono l'immediata chiamata in servizio. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

2. Le assunzioni disposte ai sensi del comma 1 sono detratte dal numero delle assunzioni effettuabili nel rispetto dei limiti posti dalle disposizioni vigenti nel biennio 1992-1993».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis (Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione).* — *1.* Il rapporto di lavoro del personale assunto in base alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge

29 dicembre 1988, n. 554, e all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, può essere prorogato di dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del termine contrattuale o, per i rapporti prorogati ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, e dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, dalle rispettive date di inizio del periodo di proroga.

2. Il personale che cessa dal servizio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per scadenza del termine contrattuale può essere riammesso in servizio per dodici mesi a decorrere dalla data di riammissione.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 rimangono a carico dei bilanci degli enti e delle amministrazioni interessati».

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-*bis (Pensionamenti anticipati dei lavoratori delle miniere)*. — *1.* Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1992"; e le parole: "di cui all'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155" sono sostituite dalle seguenti: di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155"

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno. Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono corrisposte all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dietro presentazione di rendiconto.

Art. 2-*ter (Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR)*. — *1.* La Società iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assorbimento dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici o appaltatrici operanti presso la termocentrale ENEL di Fiumesanto (Sassari) (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) o dalle medesime messi in mobilità.

2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 10 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 29 settembre 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 41.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1635):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro del lavoro (CRISTOFORI) il 29 settembre 1992.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 29 settembre 1992, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 ottobre 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 ottobre 1992.

Esaminato dalla XI commissione il 7, 22, 27 e 28 ottobre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 3 novembre 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 739):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 4 novembre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 novembre 1992.

Esaminato dalla 11ª commissione il 12, 17, 18 novembre 1992.

Esaminato in aula il 24 novembre 1992 e approvato il 25 novembre 1992.

92G0507

LEGGE 26 novembre 1992, n. 461.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, recante disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1992, N. 394.

All'articolo 1:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Per le società cooperative e loro consorzi il patrimonio netto è diminuito delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

«*3-bis.* Si comprendono nel patrimonio netto anche i fondi in sospensione d'imposta, che si computano nella misura del cinquanta per cento.

3-ter. Per gli enti creditizi, l'imposta è contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passività emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302, a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha consentito la computabilità tra le componenti del patrimonio di vigilanza»;

al comma 4, le parole: «Per i soggetti che possiedono» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi».

All'articolo 2:

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«*4-bis.* L'imposta di cui all'articolo 1 non si applica agli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis.* — *1.* Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 19-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 30 settembre 1992.

A norma dell'art. 15, comma 5, della lege 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 45.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 667):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro delle finanze (GORIA) il 5 ottobre 1992.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in sede referente, il 5 ottobre 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 ottobre 1992.

Esaminato dalla 6ª commissione il 14, 15, 20, 28 ottobre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 28 ottobre 1992.

Camera dei deputati (atto n. 1805):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 29 ottobre 1992, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, X e XII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 3 novembre 1992.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 novembre 1992.

Esaminato dalla VI commissione il 5, 10 novembre 1992.

Esaminato in aula e approvato il 20 novembre 1992.

92G0506

DECRETO-LEGGE 27 novembre 1992, n. 462.

Disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministro delle finanze in casi straordinari di necessità ed urgenza, limitatamente alla durata di tali evenienze, può, con propri decreti, affidare alla Guardia di finanza i compiti e le attribuzioni dei dirigenti e dei secondi contabili dei depositi generi di monopolio, nonché degli addetti alla distribuzione, ai sensi del vigente ordinamento della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e, ove occorra, secondo i principi del vigente ordinamento contabile di cui ai regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0511

DECRETO-LEGGE 27 novembre 1992, n. 463.

Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attività di cui all'articolo 1 è punito con la reclusione fino a quattro mesi o con la multa da lire centomila a lire ottocentomila.».

2. Al secondo comma dell'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso previsto dal terzo comma, si procede altresì al sequestro della merce trasportata, di cui può essere disposta la confisca con la sentenza di condanna.».

Art. 2.

1. Il termine previsto dall'articolo 2951, primo comma, del codice civile non si applica, in materia di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di trasporto, a quelli nascenti dal sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Art. 3.

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non è ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'esecuzione di autotrasporto di merci per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogative rispetto a quelle stabilite dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivi provvedimenti attuativi.

Art. 4.

1. Nel caso di domanda di ingiunzione fondata su crediti derivanti dal sistema di tariffe a forcella istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, il giudice concede l'esecuzione provvisoria del decreto semprechè sia documentata l'esecuzione del trasporto e la somma richiesta rientri nei limiti della tariffa.

Art. 5.

1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche e quelli ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa, non sono soggetti all'osservanza delle norme contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, ma alla sola autorizzazione da rilasciarsi, rispettivamente, da parte del prefetto ovvero della regione territorialmente competenti, previo mero accertamento dell'avvenuto espletamento degli altri adempimenti eventualmente necessari in base alla normativa vigente ai fini urbanistici, ambientali, di sicurezza e fiscali.

2. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sarà revocata, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 16, comma quarto, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

3. Per l'esercizio degli impianti per uso industriale resta ferma l'osservanza degli obblighi imposti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

4. È abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 6.

1. Il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da nominarsi, comunicandone il nominativo entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10; può essere scelto fra il personale dipendente del soggetto obbligato, ovvero tra professionisti o tecnici esterni all'organizzazione di tale soggetto.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 34, comma 8, della legge n. 10/1991 sono applicate dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di omessa o ritardata comunicazione della nomina di cui all'articolo 19 della medesima legge, esclusivamente per le violazioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) fornisce supporto, sia direttamente sia tramite altri organismi tecnicamente idonei, ai tecnici di cui all'articolo 19 della legge n. 10/1991 nominati dalle aziende del settore dei trasporti, che ne facciano richiesta per l'espletamento dei compiti per essi previsti dalla medesima legge.

Art. 7.

1. L'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa superi le cinque tonnellate, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non può essere superiore a 500 lire per chilogrammo di portata utile del veicolo.

2. Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, o comunque di merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario la cui massa non superi le cinque tonnellate, l'ammontare del risarcimento non può essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.

3. Qualora sia fornita la prova che la perdita o l'avaria delle cose trasportate deriva da un atto o da una omissione del vettore, dei suoi dipendenti o dei suoi ausiliari, commessi intenzionalmente o con temerarietà o con la consapevolezza che ne sarebbe potuto derivare una perdita o un danno, i limiti di risarcibilità di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiati.

4. I limiti di risarcibilità di cui al presente articolo sono periodicamente adeguati alla variazione di valore della moneta con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto degli aumenti tariffari avvenuti nel periodo considerato.».

2. Ai fini dell'adeguamento dei limiti di risarcibilità di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 450, la prima variazione del valore della moneta è calcolata con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi di lire 22.500 e di lire 45.000 previsti, a titolo di deduzione forfettaria di spese non documentate, dal comma 8 dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispettivamente a lire 25.000 ed a lire 50.000.

Art. 9.

1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, sarà disciplinato il sistema di gestione delle spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale dell'Albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative spese sostenute per i comitati provinciali.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà prevedere che le somme versate dagli autotrasportatori saranno utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi provinciali, nonché la misura delle quote dovute dagli autotrasportatori in rapporto al numero, tipo e portata dei veicoli.

3. Saranno altresì disciplinate le modalità di pagamento delle quote e della rendicontazione delle spese sostenute dai comitati provinciali dell'albo.

4. La composizione del comitato centrale e dei comitati provinciali sarà rideterminata con decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, assicurando la maggioranza dei componenti ai rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori.

Art. 10.

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal seguente:

«*1.* L'esercizio dell'attività di autoriparazione, con carattere strumentale o accessorio, è consentito anche ad imprese esercenti in prevalenza attività di commercio di veicoli, nonché alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno n. 74, n. 298.».

Art. 11.

1. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi è ridotto ad un anno il periodo di applicazione della maggiorazione del premio assicurativo INAIL a seguito di infortunio; la riduzione non si applica nelle ipotesi di più infortuni.

Art. 12.

1. Le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi non sono tenute, per quanto concerne il solo personale viaggiante, all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13.

1. In aggiunta ai limiti di spesa di lire 275 miliardi e 300 miliardi per l'anno 1992, rispettivamente previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e dall'articolo 9-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, è ulteriormente prevista la spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1992.

2. Per l'anno 1992 il decreto indicato nell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 90 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante pari riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinata per il medesimo anno con la tabella *C* della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
TESINI, *Ministro dei trasporti*
MANCINO, *Ministro dell'interno*
MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*
GORIA, *Ministro delle finanze*
GUARINO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0510

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 1992.

Criteri unitari diretti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di coordinare l'attività dei vari Ministeri in ordine alla predisposizione di provvedimenti di natura amministrativa e regolamentare comunque riguardanti l'autotrasporto delle merci per conto di terzi;

Ritenuto pertanto di dover adottare a tale fine una direttiva per stabilire criteri unitari, diretti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto di terzi oggetto delle attribuzioni di vari Ministeri;

In conformità alla deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992;

Dispone:

1. Il Ministro dell'interno:

a) assicurerà maggiori controlli per la repressione del fenomeno dell'abusivismo nel settore dell'autotrasporto di merci per conto terzi e per garantire il rispetto, in particolare, delle norme di sicurezza, anche sulla base delle comprovate indicazioni sottoposte all'esame dell'apposita commissione;

b) predisporrà ogni misura idonea per affrontare con decisione e con mezzi adeguati il grave e crescente fenomeno dei furti aventi ad oggetto veicoli adibiti al trasporto di merci e delle rapine a danno degli autotrasportatori.

2. Il Ministro delle finanze dovrà predisporre, secondo le intese con il Ministero dei trasporti, ogni idonea misura amministrativa diretta a:

a) favorire il sollecito recupero dei crediti IVA vantati dagli appartenenti alla categoria dell'autotrasporto merci per conto di terzi;

b) eliminare l'obbligo di emissione della bolla di accompagnamento delle merci;

c) assicurare l'effettiva ininterrotta apertura dei valichi doganali e dei relativi uffici, in specie quelli di Tarvisio, Claviere (Monginevro) e Chiasso;

d) disporre che gli uffici doganali di frontiera con l'Austria continuino a prestare ogni collaborazione amministrativa — come attualmente praticato — in ordine al controllo dei titoli autorizzativi del trasporto internazionale nei confronti dei vettori sia nazionali che stranieri, con particolare riferimento alla procedura degli «ecopunti».

3. Il Ministero dei lavori pubblici:

a) in occasione della adozione della circolare annuale relativa ai divieti di circolazione, terrà particolare

conto delle esigenze degli autotrasportatori di adeguare la normativa italiana in materia alle disposizioni comunemente vigenti in Europa;

b) provvederà a dare priorità -- nei limiti delle disponibilità di bilancio — alla costruzione lungo le autostrade e le strade statali a maggior traffico di aree di sosta attrezzate, sulla base delle risultanze della commissione ministeriale all'uopo costituita, eventualmente esaminando la possibilità di dare in concessione ai privati la realizzazione di tali aree.

4. Il Ministero dei trasporti:

a) attiverà la commissione tecnica istituita con decreto ministeriale 26 novembre 1992 presso il proprio ufficio di gabinetto, composta di rappresentanti dell'amministrazione e della unione tra associazioni di autotrasportatori, per l'esame delle problematiche dell'autotrasporto per conto terzi;

b) curerà il puntuale espletamento delle attività della commissione consultiva internazionale in materia di accordi e di trasporti internazionali;

c) procederà, al fine di combattere il fenomeno dell'abusivismo, al ritiro ed alla successiva distruzione delle targhe degli autoveicoli industriali autorizzati all'autotrasporto di merci per conto terzi e non muniti del prescritto titolo autorizzativo;

d) darà sollecita esecuzione ai decreti attuativi della legge 5 febbraio 1992, n. 68;

e) attiverà gli uffici competenti della Direzione generale della motorizzazione civile perché rilascino sollecitamente le licenze comunitarie di cui al regolamento CEE n. 881/92 a decorrere dal 1° gennaio 1993.

5. Il Ministero dell'ambiente disporrà l'integrazione del Comitato nazionale di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1991 con tre rappresentanti dell'Un.A.Tras.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 1992

Il Presidente: AMATO

92A5604

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 novembre 1992.

Autorizzazione all'ospedale di Brunico ad effettuare il trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale est di Brunico in data 20 dicembre 1990 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ospedale di Brunico;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità in data 9 luglio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 6 ottobre 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale di Brunico è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso la sala operatoria di oculistica dell'ospedale di Brunico.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Kastlunger dott. Meinhard, primario oculista presso l'ospedale di Brunico;

Tasser dott. Johann, aiuto oculista presso l'ospedale di Brunico;

Bertoni dott. Tito, assistente oculista presso l'ospedale di Brunico.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale est di Brunico è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A5504

DECRETO 10 novembre 1992.

Autorizzazione allo stabilimento ospedaliero di Feltre ad effettuare il trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario della unità locale socio sanitaria n. 4 di Feltre in data 31 marzo 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso lo stabilimento ospedaliero di Feltre;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 5 maggio 1992, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 6 ottobre 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Lo stabilimento ospedaliero di Feltre è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso il blocco operatorio della divisione di oculistica dello stabilimento ospedaliero di Feltre.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Carlentini dott. Salvatore, primario della divisione di oculistica dello stabilimento ospedaliero di Feltre;

Conci dott. Paolo Maria, aiuto della divisione di oculistica dello stabilimento ospedaliero di Feltre;

Signori dott. Daniele, aiuto della divisione di oculistica dello stabilimento ospedaliero di Feltre;

Cappello dott. Ezio, assistente della divisione di oculistica dello stabilimento ospedaliero di Feltre;

Toschi dott. Pier Giorgio, assistente della divisione di oculistica dello stabilimento ospedaliero di Feltre.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'unità locale socio sanitaria n. 4 di Feltre è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A5505

DECRETO 10 novembre 1992.

Autorizzazione all'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1989 con il quale l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste è stato autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal rettore dell'Università degli studi di Trieste in data 13 gennaio 1992 intesa ad ottenere l'autorizzazione alla cancellazione e all'inclusione di sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 6 ottobre 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge,

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di clinica oculistica è autorizzato a cancellare dall'équipe responsabile del trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1989, i seguenti sanitari:

Mahnic dott. Francesco, Michelone dott. Claudio,

e ad includere nella stessa i seguenti sanitari:

Baccara dott. Fabio, ricercatore universitario con qualifica di aiuto ospedaliero presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste;

Agolini dott. Giorgio, assistente ospedaliero presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste;

Rinaldi dott. Giorgio, assistente ospedaliero presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste;

Saviano dott. Sandro, assistente ospedaliero presso l'istituto di clinica oculistica dell'Università degli Studi di Trieste.

Art. 2.

Il rettore dell'Università degli studi di Trieste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A5506

DECRETO 10 novembre 1992.

Rinnovo dell'autorizzazione al presidio ospedaliero di Vicenza ad effettuare il trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità locale socio sanitaria n. 8 «Vicenza» di Vicenza in data 2 ottobre 1989 intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero di Vicenza;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 28 maggio 1991, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 6 ottobre 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero di Vicenza è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso la piastra operatoria 3 lotto del presidio ospedaliero di Vincenza.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Pedrotti dott. Massimo, primario della divisione oculistica dell'ospedale Civile S. Bortolo di Vicenza;

Trivellato dott. Alberto, aiuto presso la divisione oculistica del presidio ospedaliero di Vicenza;

Arnaldi dott. Renato, aiuto presso la divisione oculistica del presidio ospedaliero di Vicenza;

Carlotto dott. Alberto, aiuto presso la divisione oculistica del presidio ospedaliero di Vicenza;

Zaffaina dott. Angelo, aiuto presso la divisione oculistica del presidio ospedaliero di Vicenza;

Gabella dott. Mario, assistente presso la divisione oculistica del presidio ospedaliero di Vicenza;

Radin dott.ssa Sandra, assistente presso la divisione oculistica del presidio ospedaliero di Vicenza.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'unità locale socio sanitaria n. 8 «Vicenza» di Vicenza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A5507

ORDINANZA 23 novembre 1992.

Sospensione del riconoscimento della qualifica di territorio indenne da peste suina classica della provincia di Roma.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 18 ottobre 1991, n. 427, riguardante regolamento per la profilassi della peste suina classica;

Visto il decreto 17 giugno 1992, n. 351, regolamento concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio CEE del 12 giugno 1985 (n. 85/322/CEE) relativa a talune disposizioni in materia di peste suina classica e di peste suina africana;

Viste le decisioni del Consiglio CEE del 24 maggio 1988 (n. 88/303/CEE), del 14 dicembre 1988 (n. 89/20/CEE) e, da ultimo, del 12 febbraio 1990 (n. 90/63/CEE) che riconoscono indenni da peste suina classica anche alcune province del territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, regolamento di attuazione di direttive CEE concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

Considerato che sono stati accertati focolai di peste suina classica in allevamenti suinicoli del comune di Roma, provincia di Roma;

Ritenuto necessario dare attuazione alla normativa in epigrafe;

Ordina:

Art. 1.

1. È sospesa la qualifica di territorio indenne da peste suina classica alla provincia di Roma.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A5557

ORDINANZA 23 novembre 1992.

Sospensione del riconoscimento della qualifica di territorio indenne da peste suina classica della provincia di Caserta.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto 18 ottobre 1991, n. 427, riguardante regolamento per la profilassi della peste suina classica;

Visto il decreto 17 giugno 1992, n. 351 regolamento concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio CEE del 12 giugno 1985 (n. 85/322/CEE) relativa a talune disposizioni in materia di peste suina classica e di peste suina africana;

Viste le decisioni del Consiglio CEE del 24 maggio 1988 (n. 88/303/CEE), del 14 dicembre 1988 (n. 89/20/CEE) e, da ultimo, del 12 febbraio 1990 (n. 90/63/CEE) che riconoscono indenni da peste suina classica anche alcune province del territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 230, regolamento di attuazione di direttive CEE concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina;

Considerato che sono stati accertati focolai di peste suina classica in un allevamento suinicolo del comune di Castel Campagnano, provincia di Caserta;

Ritenuto necessario dare attuazione alla normativa in epigrafe;

Ordina:

Art. 1.

1. È sospesa la qualifica di territorio indenne da peste suina classica alla provincia di Caserta.

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 1992

p. *Il Ministro:* AZZOLINI

92A5558

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 novembre 1992.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di ottobre 1992 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, ultimo comma, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di ottobre 1992;

Considerata, altresì, la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute non di conto valutario;

Acquisito il parere dell'Ufficio italiano dei cambi ed in conformità a tale parere;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio mensile delle valute estere previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e dall'art. 3 del decreto del Ministro del commercio con l'estero 10 marzo 1989, n. 105, per il mese di ottobre 1992 è accertato come segue:

Dollaro USA	Lit.	1.307,229
Marco tedesco	»	881,995
Franco francese	»	259,988
Fiorino olandese	»	783,554
Franco belga	»	42,825
Lira sterlina	»	2.163,815
Lira irlandese	»	2.317,920
Corona danese	»	228,539
Dracma greca	»	6,798
E.C.U.	Lit.	1.723,147
Dollaro canadese	»	1.049,819
Yen giapponese	»	10,789
Franco svizzero	»	993,482
Scellino austriaco	»	125,375
Corona norvegese	»	216,195
Corona svedese	»	233,843
Marco finlandese	»	277,756
Escudo portoghese	»	9,895
Peseta spagnola	»	12,387
Dollaro australiano	»	935,250

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere non quotate in Italia, calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia alle date del 15 e 31 ottobre 1992, è accertato, per il mese di ottobre 1992, come segue:

Afganistan:		
Afgano	Lit.	21,568
Albania:		
Lek	»	11,869
Algeria:		
Dinaro algerino	»	61,697
Angola:		
Kwanza	»	2,218
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	343,132
Argentina:		
Peso argentina	»	1.315,366
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	3.413,223
Bangla Desh:		
Taka	»	33,039
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	649,222
Belize:		
Dollaro Belize	»	652,888
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.300,980
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	45,997
Birmania:		
Kyat	»	189,313
Bolivia:		
Boliviano	»	325,008
Botswana:		
Pula	»	609.023
Brasile:		
Cruzeiro	»	0,181
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	807,114

Paese / Valuta		Valore
Bulgaria:		
Leva	Lit.	49,782
Burundi:		
Franco Burundi	»	5,874
C.S.I.:		
Rublo (market rate)	»	3,692
C.S.I.:		
Rublo (U.)	»	2.264,670
Cambogia:		
Riel	»	0,652
Capoverde:		
Escudo Capoverde	»	20,850
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	483,607
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.536,345
Cecoslovacchia:		
Corona cecoslovacca	»	47,651
Cile:		
Peso cileno	»	3,485
Cina:		
Renmimbi	»	233,266
Cipro:		
Lira cipriota	»	2.888,726
Colombia:		
Peso colombiano	»	2,151
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	5,093
Corea del Nord:		
Won	»	607,309
Corea del Sud:		
Won	»	1,645
Costa Rica:		
Colon costaricano	»	9,585
Cuba:		
Peso cubano	»	1.724,063
Dominicana:		
Peso dominicano	»	101,354
Ecuador:		
Sucre	»	0,700
Egitto:		
Lira egiziana	»	392,167
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	150,428
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	350,806
Etiopia:		
Birr	»	263,887
Filippine:		
Peso filippino	»	56,472
Gambia:		
Dalasi	»	156,115
Ghana:		
Cedi	»	2,703
Giamaica:		
Dollaro Giamaica	»	59,044
Gibuti:		
Franco Gibuti	Lit.	7,318
Giordania:		
Dinaro giordano	»	1.937,117
Guatemala:		
Quetzal	»	246,160
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,261
Guinea Conakry:		
Franco Guinea	»	1,607
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	10,404
Haiti:		
Gourde	»	191,466
Honduras:		
Lempira	»	219,650
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	168,505
India:		
Rupia indiana	»	45,997
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,628
Iran:		
Rial iraniano	»	20,267
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	3.606,671
Islanda:		
Corona islandese	»	22,879
Israele:		
Shekel	»	523,374
Jugoslavia:		
Nuovo Dinaro jugoslavo	»	6,368
Kenia:		
Scellino keniota	»	37,737
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	4.406,262
Laos:		
Nuovo Kip	»	1,826
Libano:		
Lira libanese	»	0,600
Liberia:		
Dollaro liberiano	»	1.300,980
Libia:		
Dinaro libico	»	4.889,356
Macao:		
Pataca	»	163,502
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,784
Malawi:		
Kwacha	»	320,335
Malaysia:		
Ringgit	»	520,301

Maldive:		
Rufiyaa	Lit.	116,317
Malta:		
Lira maltese	»	4.089,208
Marocco:		
Dirham Marocco	»	160,275
Mauritania:		
Ouguiya	»	12,296
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	84,544
Messico:		
Peso messicano	»	0,426
Mongolia:		
Tugrik	»	32,640
Mozambico:		
Metical	»	0,477
Nepal:		
Rupia nepalese	»	28,002
Nicaragua:		
Cordoba	»	241,573
Nigeria:		
Naira	»	70,513
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	705,277
Oman:		
Rial Oman	»	3.342,628
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	53,894
Panama:		
Balboa	»	1.300,980
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.344,887
Paraguay:		
Guarani	»	0,840
Perù:		
New sol	»	834,463
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	14,130
Polonia:		
Zloty	»	0,089
Qatar:		
Riyal Qatar	»	353,509
Romania:		
Leu	»	3,047
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	9,071
São Tomé:		
Dobra	»	5,440
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	261,999
Sierra Leone:		
Leone	»	2,598
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	807,114
Siria:		
Lira siriana	Lit.	60,112
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	14,885
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,508
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	30,192
Sud Africa:		
Rand	»	449,028
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	130,573
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	731,502
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	51,499
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	4,080
Thailandia:		
Baht	»	51,490
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	286,979
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.500,861
Turchia:		
Lira turca	»	0.169
Uganda:		
Scellino ugandese	»	1,106
Ungheria:		
Forint	»	16.509
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	0.394
Venezuela:		
Bolivar	»	17.746
Vietnam:		
Dong	»	0.119
Yemen Meridionale:		
Dinaro Yemen	»	2.808.072
Yemen Settentrionale:		
Rial	»	79,134
Zaire:		
Zaire	»	0,001
Zambia:		
Kwacha	»	6,561
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	251,100

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5524

DECRETO 20 novembre 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cefalù.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Cefalù è stata causata dall'adesione del personale a uno sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cefalù è accertato per il giorno 2 ottobre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5525

DECRETO 27 novembre 1992.

Disposizioni urgenti e necessarie per assicurare il funzionamento del servizio di distribuzione dei generi di monopolio, in attuazione del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240;

Visto il regio decreto 28 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074;

Visto il decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione del decreto-legge 27 novembre 1992, n. 462, le procedure di distribuzione dei tabacchi lavorati ai magazzini di vendita a titolo temporaneo e straordinario nei casi di insufficiente operatività, sono disciplinate dal presente decreto.

Art. 2.

1. La Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato conferisce ai militari della Guardia di finanza, indicati dal Comando generale, l'incarico di svincolare presso i terminali di arrivo i carri ferroviari, provvedendo alla consegna diretta ai magazzini di vendita e verificando il contenuto, o di procedere alla diretta distribuzione ai vettori autorizzati, previo controllo dell'intervenuta effettuazione dei versamenti prescritti.

2. A tal fine i militari incaricati procedono al ritiro dei carichi ed alla consegna dei singoli generi, assicurandone la regolare conservazione e la custodia ed adempiendo alle eventuali contestazioni nei confronti dell'ente Ferrovie dello Stato.

3. All'atto delle consegne da parte degli organi dell'amministrazione, viene redatto l'elenco delle ditte autorizzate al trasporto in base a regolare contratto e dei magazzinieri autorizzati per i trasporti in proprio.

4. Di tutte le operazioni e della documentazione consegnata si redige processo verbale sottoscritto dai funzionari dell'amministrazione, ove presenti, che fa fede ai fini della tenuta delle registrazioni contabili prescritte per il deposito ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. La regolarizzazione delle partite contabili e la relativa parificazione sono attuate con provvedimento del direttore dell'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato entro quindici giorni dalla normalizzazione dei servizi.

Art. 3.

1. La procedura e le modalità stabilite dall'art. 2 si applicano anche alle distribuzioni attuate mediante approvvigionamenti diretti operati presso le manifatture.

2. All'uopo, ai direttori degli opifici è fatto obbligo di consegnare i tabacchi lavorati disponibili su semplice richiesta scritta dei militari della Guardia di finanza, con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 2, commi 3, 4 e 5.

Art. 4.

1. La distribuzione ai magazzini di vendita dei tabacchi lavorati è prevista, altresì presso i depositi dei generi di monopolio con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 5.

1. I militari incaricati prendono in consegna le chiavi del deposito e dell'armadio delle chiavi fiscali, le richieste finanziate dei magazzini di vendita, i bollettari dei buoni di credito e la distinta dei postagiro in corso, nonché i tabacchi lavorati insieme ai bollettari non meccanizzati mod. U 13 e mod. W 3, con esclusione degli immobili, dei mobili in uso al deposito, delle materie prime, degli atti d'ufficio, dei fondi a disposizione e del denaro esistente in cassa.

2. Le operazioni di consegna avverranno alla presenza del direttore dell'ispettorato compartimentale competente per territorio o di un funzionario incaricato dallo stesso ovvero dalla Direzione generale, in relazione alle esigenze, eventualmente limitando la qualità e quantità dei tabacchi da prendere in consegna.

3. Delle operazioni medesime verrà redatto verbale, che sarà conservato agli atti del reparto operante della Guardia di finanza e di ciascuno degli uffici centrali e compartimentali competenti, nonché della contabilità del funzionario cedente.

4. Per i magazzini, i generi ed ogni altro valore non assoggettati a consegna saranno adottate le appropriate misure di cautela e di sicurezza, volte a garantirne l'integrità.

5. La movimentazione, la distribuzione e la vendita dei tabacchi lavorati avverrà in base ad una separata contabilità, assunta dai militari incaricati, in analogia a quanto previsto dal regolamento di amministrazione della Guardia di finanza e con gli effetti previsti dall'art. 2.

6. I beni, i materiali ed i documenti concernenti le operazioni della gestione temporanea e straordinaria saranno riconsegnati agli organi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato mediante apposito processo verbale riepilogativo della situazione contabile per quantità e valore dettagliatamente riferiti al periodo interessato.

Art. 6.

1. La distribuzione dei tabacchi lavorati, per esigenze di correttezza, avverrà a scatole intere.

2. Per le richieste non evase per l'intero finanziamento verrà rilasciato da parte dei militari della Guardia di finanza un buono di credito a favore del magazzino di vendita, redatto sul prescritto modello.

Art. 7.

1. Per le uscite dei prodotti verranno emesse bollette U 13 e W 3 su bollettari ufficiali non meccanizzati o su stampati conformi. La spedizione dei generi verrà effettuata a cura delle ditte autorizzate sulla base di regolari contratti di trasporto, ovvero dai magazzinieri autorizzati per i trasporti in proprio.

2. All'atto delle consegne gli organi dell'amministrazione redigono un elenco delle ditte e dei magazzini di cui al comma 1 per i militari della Guardia di finanza.

3. Per ciò che concerne il servizio di vigilanza e scorta ai trasporti dei tabacchi lavorati valgono le disposizioni di cui alla legge 25 maggio 1989, n. 190.

Art. 8.

1. I direttori degli ispettorati compartimentali, al fine di agevolare la distribuzione dei prodotti impartiscono disposizioni ai magazzini di vendita perché le richieste per ciascun prodotto vengano formulate per quantitativi corrispondenti a scatole intere.

Art. 9.

1. Le spese di funzionamento della gestione straordinaria, ivi incluse quelle direttamente finalizzate alle misure di vigilanza e di sicurezza affidate ai militari della Guardia di finanza, sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

1. Sono escluse dalla gestione temporanea e straordinaria le attività diverse dalla distribuzione dei prodotti da fumo svolte dai depositi dei generi di monopolio.

Art. 11.

1. Con successivo decreto sarà stabilita la cessazione della gestione temporanea e straordinaria.

Art. 12.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni sulla distribuzione e la vendita dei generi di monopolio nonché le disposizioni di cui alle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 novembre 1992

Il Ministro: GORIA

92A5606

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 24 novembre 1992.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione e organi similari ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41 recante modifiche e integrazioni al suddetto regolamento;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 giugno 1992, con il quale sono state indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'ambiente per i giorni 29 e 30 novembre 1992;

Visto il telefax della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in data 17 ottobre 1992 con il quale è stato comunicato che il Consiglio dei Ministri, con deliberazione in data 15 ottobre 1992, ha deciso di rinviare le elezioni dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione dei Ministeri, fissandole per i giorni 28 e 29 novembre 1993;

Decreta:

Le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero dell'ambiente, indette per i giorni 29 e 30 novembre 1992 sono rinviate.

Con successivo provvedimento si determinerà la data delle elezioni stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 24 novembre 1992

Il Ministro: RIPA DI MEANA

92A5526

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 novembre 1992.

Norme integrative al decreto ministeriale 11 agosto 1992 concernente l'autorizzazione transitoria all'uso di indicazioni geografiche e relative menzioni aggiuntive per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia 1992.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto il regolamento CEE n. 3201/90 della Commissione del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini ed in particolare l'art. 32, comma 3, recante misure transitorie sull'utilizzo delle indicazioni geografiche per i vini da tavola non riconosciute ad indicazione geografica tipica;

Visto il proprio decreto 11 agosto 1992 contenente norme per l'utilizzazione in via transitoria di indicazioni geografiche e relative menzioni aggiuntive per i vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1992;

Viste le richieste, pervenute da parte di alcune regioni ed organizzazioni professionali operanti nel settore vitivinicolo, intese ad integrare il predetto decreto ministeriale 11 agosto 1992 mediante la possibilità di utilizzo di alcune indicazioni geografiche, nonché dei riferimenti al nome di vitigni e/o menzioni aggiuntive per talune indicazioni geografiche;

Vista la richiesta pervenuta dalla regione Emilia Romagna intesa ad ottenere l'esclusione del riferimento al nome del vitigno «Albana» nella designazione e presentazione di tutte le indicazioni geografiche, onde evitare il rischio di confusione con la D.O.C.G. «Albana di Romagna»;

Viste altresì le richieste intese ad ottenere la possibilità di smaltimento delle etichette non conformi alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 5, del citato decreto ministeriale 11 agosto 1992;

Considerate valide le motivazioni addotte a sostegno delle citate richieste;

Decreta:

Art. 1.

1. Ad integrazione delle indicazioni geografiche consentite ai sensi del decreto ministeriale 11 agosto 1992, è autorizzato, solo per i vini derivanti dalle uve della vendemmia 1992, l'utilizzo delle indicazioni geografiche e relativi riferimenti o menzioni aggiuntive riportate nell'allegato 1 del presente decreto.

2. Nella designazione e presentazione delle indicazioni geografiche, autorizzate in via transitoria per la vendemmia 1992, riferite a zone di produzione per le quali è stata accordata la possibilità di far riferimento al nome dei vitigni raccomandati od autorizzati per le relative provincie, tale uso deve essere effettuato nel rispetto della specifica normativa nazionale e comunitaria, in particolare osservando le compatibilità e le limitazioni per l'indicazione del nome del vitigno, affinché sia evitato ogni rischio di confusione tra i vini da tavola in questione e le denominazioni di origine controllata e le denominazioni di origine controllata e garantita.

Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto ministeriale 11 agosto 1992 è integrato dal seguente comma:

«6. Le ditte detentrici di etichette non conformi per quanto riguarda le dimensioni dei caratteri riferiti al nome del vitigno possono continuare ad utilizzare le etichette in giacenza fino alla data del 30 giugno 1993 per designare i vini provenienti dalla vendemmia 1992 purché presentino apposita comunicazione all'ufficio periferico competente per territorio dell'Ispettorato centrale repressione frodi, inviandone copia per conoscenza alla Direzione generale

della produzione agricola, specificando il numero di etichette detenute, i quantitativi di prodotto da confezionare e producendo in allegato un esemplare in originale delle medesime etichette per gli opportuni controlli».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1992

Il Ministro: FONTANA

ALLEGATO 1

Elenco integrativo al decreto ministeriale 11 agosto 1992 delle indicazioni geografiche autorizzate in via transitoria per la designazione e presentazione dei vini da tavola prodotti da uve provenienti dalla vendemmia 1992.

Indicazioni geografiche	Indicazioni aggiuntive e riferimenti a nomi di vitigni
REGIONE LOMBARDIA	
Bronese	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Pavia
Casteggiano	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Pavia
REGIONE VENETO	
Bagnoli (zona di produzione in provincia di Padova - D.M. 17-7-1977)	Cabernet N, Raboso N, Marzemino N, Merlot N
Conselvano (zona di produzione in provincia di Padova - D.M. 7-7-1977)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Padova
Vallagarina	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Verona
REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA	
Alto Livenza (zona di produzione: intero territorio amministrativo dei comuni di: Polcenigo, Caneva, Sacile, Fontanafredda, Brugnera in provincia di Pordenone)	Vitigni raccomandati od autorizzati in provincia di Pordenone
REGIONE TOSCANA	
Capalbio	Ansonica B
Portoferraio	Passito, Aleatico N, Ansonica B
REGIONE UMBRIA	
Cannara	Vernaccia N
Spello	Rosso, Merlot N, Verdicchio B
Umbria	Novello, Vin Santo
REGIONE LAZIO	
Civitella d'Agliano	Chardonnay B
REGIONE CAMPANIA	
Castel Campagnano	
Dugenta	
Galluccio	
Gragnano	
Lettere	Bianco
REGIONE CALABRIA	
Lipuda (zona di produzione ricadente nei comuni di: Carfizzi, Cirò, Cirò Marina, Crucoli, Melissa, Umbriatico, Strongoli, Casabona in provincia di Catanzaro)	Novello
Pellaro	
REGIONE SARDEGNA	
Alghero	Torbato B, Vermentino B
Barbagia	
Berchidda	
Castiadas	
Dorgali	
Luras	
Marrubiu	
Mogoro	Semidano B
Monti	
Sette Fratelli	
Usini	Vermentino B, Cagnulari N

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
FONTANA

92A5552

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 19 novembre 1992.

Razionalizzazione della rete scolastica delle scuole ed istituti statali di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1993-94. (Ordinanza n. 340).

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 22 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417;

Vista l'ordinanza ministeriale n. 40 del 26 febbraio 1990;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148;

Vista l'ordinanza ministeriale 18 ottobre 1990, n. 271;

Visto l'art. 5, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Ordina:

Art. 1.

Si confermano integralmente, anche per l'anno scolastico 1993-94, le disposizioni contenute nel titolo I dell'ordinanza ministeriale n. 271 del 18 ottobre 1990 in materia di razionalizzazione della rete scolastica, fatte salve le modifiche di cui ai successivi articoli 2 e 3.

Art. 2.

Le date di cui agli articoli 6, quarto comma e 7, secondo comma, di presentazione e trasmissione dei piani di razionalizzazione, sono fissate, rispettivamente, al 30 dicembre 1992 e 30 gennaio 1993.

Art. 3.

In considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica, non si procederà — per l'anno scolastico 1993-94 — all'istituzione di nuove scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

In casi eccezionali, da individuare d'intesa con gli enti locali competenti, resta salva, tuttavia, la possibilità di procedere al ridimensionamento di istituzioni particolarmente pletoriche, mediante la loro suddivisione, ovvero, relativamente agli istituti di istruzione secondaria superiore, anche con l'attivazione di scuole coordinate e sezioni staccate, in zone prive di scuole dello stesso ordine, o di indirizzi di studi, particolarmente richiesti dall'utenza, in altre scuole preesistenti dello stesso tipo.

I provvedimenti di cui al precedente comma dovranno essere adottati nell'ambito dei piani provinciali di razionalizzazione della rete scolastica; pertanto, limitatamente al suddetto anno scolastico, non trovano applicazione le disposizioni contenute nel titolo II della citata ordinanza ministeriale n. 271 del 18 ottobre 1990, salvo il riferimento alla documentazione da acquisire nei casi particolari precedentemente indicati.

Roma, 19 novembre 1992

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

92A5527

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 12 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 686 contenente l'elencazione delle scuole stesse, la scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di colpocitologia è cancellata.

Art. 2.

L'art. 738 relativo alla scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di colpocitologia è soppresso.

Art. 3.

L'art. 54, relativo alla sezione X - facoltà di medicina e chirurgia, viene modificato nel senso che, all'elenco delle lauree rilasciate dalla facoltà di medicina e chirurgia, viene aggiunto il diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.

Dopo l'art. 71, ultimo dello statuto del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali di preparazione per tecnici di colpocitologia in corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.

Corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico

Art. 72. — 1. Presso la facoltà di medicina e chirurgia è istituito il corso di diploma universitario per tecnico di laboratorio biomedico.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze culturali di base e generali e con competenze professionali specifiche tali da consentire una attività professionale tecnica e biotecnologica sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale, sia in laboratori di medicina clinica, sperimentali e di industrie, rivolta in particolare alle analisi biochimiche, microbiologiche, di patologia clinica, citopatologia ed istopatologia.

3. Il corso di diploma si articola negli indirizzi di:

a) patologia clinica;

b) biochimica clinica;

c) microbiologia clinica;

d) citopatologia;

e) laboratorio di anatomia patologica ed istocitopatologia;

f) ricerca biomedica e biotecnologie.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del II anno di corso.

4. Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica o dal consiglio di facoltà, secondo la normativa statutaria.

5. Il corso di diploma prevede 2.400 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (I anno 460 ore, II anno 420 ore, III anno 320 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste.

Il tirocinio professionale è svolto per 320 ore nel I anno, 420 ore nel II anno e 460 ore nel III anno.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/90.

7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al I anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al I anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del I anno di corso.

8. Gli studenti debbono sostenere ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Le discipline di un corso integrato non danno luogo ad esami; esse possono tuttavia dar luogo, a scelta dello studente, ad una valutazione *in itinere* utile per l'esame relativo al corso integrato.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti, entro la sessione autunnale, tutti gli esami, tranne due sostenibili nella sessione di recupero (gennaio-febbraio), dell'anno precedente.

Art. 73. — 1. I corsi integrati e le relative discipline facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma sono compresi in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico, inteso ad acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al I anno.

2. Le aree, con indicati i crediti, corrispondenti in linea generale a 50 ore di didattica complessiva, nonché i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area 1. Propedeutica (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

1.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

statistica medica;

informatica generale.

1.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

1.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana.

1.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

1.5. Inglese scientifico.

I Anno - II semestre:

Area 2. Biochimica, microbiologia e fisiologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi.

2.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;

biochimica clinica;

biologia molecolare;

tecniche analitiche di chimica clinica.

2.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;

microbiologia clinica.

2.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;

biofisica.

2.4. Corso integrato d'organizzazione di laboratorio biomedico:

organizzazione di laboratorio;

norme di sicurezza in laboratorio;

strumentazione di laboratorio;

statistica;

informatica applicata.

II Anno - I semestre:

Area 3. Medicina sperimentale (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti dei meccanismi eziologici in patologia umana, compresi quelli indotti da micro-organismi, nonché i principi di loro valutazione tramite metodologie di laboratorio.

3.1. Corso integrato di patologia generale:

patologia generale;

immunologia;

citopatologia.

3.2. Corso integrato di fisiopatologia generale:

fisiopatologia generale;

fisiopatologia endocrina e metabolica.

3.3. Corso integrato di microbiologia clinica:

microbiologia e virologia:

tecniche di analisi microbiologiche;

tecniche di analisi virologiche;

tecniche di analisi micologiche e parassitologiche.

II Anno - II semestre:

Area 4. Patologia clinica, citopatologia ed istopatologia (crediti: 4.0).

Obiettivo: apprendere i fondamenti delle metodologie di laboratorio utilizzabili in patologia umana.

4.1. Corso integrato di patologia clinica e di citopatologia:

patologia clinica;

patologia clinica sistematica;

tecniche di patologia clinica;

tecniche di citopatologia e patologia ultrastrutturale.

4.2. Corso integrato di immunologia e patologia cellulare:

immunologia cellulare;

patologia cellulare;

tecniche di immunologia;

tecniche di colture cellulari.

4.3. Corso integrato di istopatologia:

tecniche di istopatologia;

tecniche di analisi ultrastrutturale.

III Anno:

A) INDIRIZZO IN PATOLOGIA CLINICA

Area A5. Patologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in patologia clinica, immunologia e patologia molecolare diagnostica.

I semestre:

A5.1. Corso integrato di patologia clinica I:

patologia clinica;

metodologia di laboratorio;

controlli di qualità.

A5.2. Corso integrato di immunologia, ematologia di laboratorio ed immunoematologia:

tecnologie molecolari in immunologia;

immunoematologia;

laboratorio di ematologia;

laboratorio di immunoematologia.

A5.3. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:

laboratorio di patologia clinica;

laboratorio di patologia molecolare.

II semestre:

A5.4. Corso integrato di patologia clinica II:

patologia clinica;

controlli di sicurezza in laboratorio.

A5.5. Corso integrato di patologia molecolare diagnostica:

patologia molecolare diagnostica;

metodologie di diagnosi molecolare in patologia clinica.

III Anno:

B) INDIRIZZO IN BIOCHIMICA CLINICA

Area B5. Biochimica clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in biochimica e tossicologia clinica.

I semestre:

B5.1. Corso integrato in chimica e biochimica clinica I:

biochimica sistematica umana;

biochimica clinica;

metodologie biochimiche.

B5.2. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica I:

enzimologia;

tecniche di analisi automatizzate.

B5.3. Corso integrato di tossicologia clinica:

tossicologia ed analisi tossicologiche;

metodologie di monitoraggio dei farmaci.

II semestre:

B5.4. Corso integrato di chimica e biochimica clinica II:

chimica analitica;

biochimica clinica.

B5.5. Corso integrato di metodologia diagnostica biochimico-clinica II:

metodologia diagnostica molecolare;

analisi automatizzate.

III Anno:

C) INDIRIZZO DI MICROBIOLOGIA CLINICA

Area C5. Microbiologia clinica (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in microbiologia, virologia, micologia e parassitologia clinica.

I semestre:

C5.1. Corso integrato di microbiologia I:

microbiologia;

batteriologia;

analisi microbiologiche.

C5.2. Corso integrato di virologia:

virologia;

virologia molecolare;

virologia diagnostica.

C5.3. Corso integrato di micologia:

micologia;

micologia diagnostica.

II semestre:

C5.4. Corso integrato di microbiologia II:

microbiologia speciale;

tecniche speciali di analisi nelle malattie infettive.

C5.5. Corso integrato di parassitologia:

parassitologia;

diagnostica parassitologica.

III Anno:

D) INDIRIZZO DI CITOPATOLOGIA

Area D5. Citopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere i principi, le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in citopatologia e citogenetica.

I semestre:

D5.1. Corso integrato di citopatologia I:

citopatologia;

tecniche di prelievo;

tecniche di colorazione.

D5.2. Corso integrato di citogenetica:

principi di citogenetica;

colture cellulari;

tecniche di allestimento dei preparati.

II semestre:

D5.3. Corso integrato di citopatologia II:

citopatologia speciale:

metodologie e tecniche di prelievo;

metodologie citologiche molecolari;

tecniche speciali di citopatologia.

D5.4. Corso integrato di immunologia cellulare:

immunologia cellulare;

immunologia molecolare.

D5.5. Corso integrato di colpocitopatologia:

colpocitopatologia;

metodologie e tecniche di prelievo.

E) INDIRIZZO DI LABORATORIO DI ANATOMIA PATOLOGIA E ISTOCITOPATOLOGIA

Area E5. Laboratorio di anatomia patologica e istocitopatologia (crediti: 8.5).

Obiettivo: apprendere le metodologie di analisi e di ricerca specialistica in anatomia patologica e istocitopatologia.

I semestre:

E5.1. Corso integrato di anatomia patologica I:

nozioni di anatomia patologica macroscopica e microscopica;

tecniche di preparazione in anatomia patologica macroscopica;

tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

E5.2. Corso integrato di istopatologia:

nozioni di istopatologia ed istochimica;

tecniche di istopatologia ed istochimica.

II semestre:

E5.3. Corso integrato di anatomia patologica II:

nozioni di anatomia patologica microscopica;

nozioni e tecniche di istopatologia speciale.

E5.4. Corso integrato di patologia diagnostica ultrastrutturale e citologia diagnostica:

nozioni di citologia diagnostica;

nozioni di patologia ultrastrutturale;

tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F) INDIRIZZO DI RICERCA BIOMEDICA E BIOTECNOLOGIE

Area F5. Ricerca biomedica e biotecnologica (crediti: 8.5).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per la ricerca biomedica in laboratorio e per lo sviluppo e la produzione di prodotti e sistemi di laboratorio molecolari e cellulari biotecnologici.

I semestre:

F5.1. Corso integrato di tecnologia del DNA ricombinante:

biotecnologie cellulari;

biochimica degli acidi nucleici.

F5.2. Corso integrato di biologia cellulare ed ultrastrutturale:

biologia cellulare;

colture cellulari;

istologia e citologia;

tecniche di indagine citologica ed ultrastrutturale.

F5.3. Corso integrato di utilizzazione animali di laboratorio:

principi di stabulazione degli animali di laboratorio;

animali transgenici;

norme di sicurezza e di conduzione di uno stabulario.

II semestre:

F5.4. Corso integrato di patologia sperimentale:

metodologie molecolari in patologia clinica;

oncologia.

F5.5. Corso integrato di immunologia cellulare e molecolare:

immunologia cellulare;

immunologia diagnostica molecolare;

tecnologie immunologiche avanzate.

3. Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una o all'altra fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

4. Il consiglio della struttura didattica può distribuire in modo diverso tra i semestri i corsi integrati previsti per ciascun anno dal presente ordinamento.

5. Al termine del triennio — previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa — viene conseguito il diploma di tecnico di laboratorio biomedico.

6. La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso di diploma o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

Art. 74. — 1. La parte teorica dei corsi integrati è di norma pari al 60% dell'orario complessivo nei primi tre semestri, pari al 50% nei semestri successivi. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio di corso di diploma, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

2. Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

3. All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Le commissioni d'esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

4. Gli studi compiuti nel corso di diploma, sono riconosciuti anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto, in particolare, degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 12 settembre 1992

Il rettore: DIANZANI

92A5511

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 9 aprile 1991 per le scuole di specializzazione in ortognatodonzia e in chirurgia maxillo-facciale, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso per le suddette scuole, nelle sedute del 15 e 16 settembre 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 409 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in ortognatodonzia e in chirurgia maxillo-facciale:

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Art. 410. — È istituita la scuola di specializzazione in ortognatodonzia presso l'Università degli studi di Ferrara.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti in ortopedia dento-maxillo-facciale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortognatodonzia.

Art. 411. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 412. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Al funzionamento della scuola contribuisce con le sue strutture l'istituto di clinica odontoiatrica.

Art. 413. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 414. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) medica;

b) chirurgica;

c) odontoiatrica e stomatologica;

d) specialistica ortognatodontica.

Art. 415. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Medica:

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico;

farmacologia clinica;

pediatria-auxologia applicata;

genetica applicata;
statistica applicata alla ricerca scientifica;
medicina legale e delle assicurazioni;
fisiologia dell'apparato stomatognatico.

b) Chirurgica:

chirurgia odontostomatologica;
chirurgia ortognatodontica;
esercitazioni cliniche.

c) Odontoiatrica e stomatologica:

patologia odontostomatologica;
odontoiatria conservativa;
radiologia odontostomatologica;
pedodonzia;
stomatologia preventiva;
parodontologia;
esercitazioni cliniche.

d) Specialistica ortognatodontica:

ortognatodonzia;
odontotecnica;
semeiotica ortognatodontica;
cefalometria clinica;
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
esercitazioni di laboratorio.

Art. 416. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Medica (ore 75):

embriologia e anatomia dell'apparato stomatognatico . . . . ore 20
fisiologia dell'apparato stomatognatico I . . . . » 35
farmacologia clinica . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 100.

Chirurgica (ore 25):

chirurgia odontostomatologica . . . . ore 20
esercitazioni cliniche . . . . » 5

Monte ore elettivo: ore 100.

Odontoiatrica e stomatologica (ore 150):

patologia odontostomatologica . . . . ore 50
odontoiatria conservativa . . . . » 50
stomatologia preventiva . . . . » 25
radiologia odontostomatologica . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 100.

Specialistica ortognatodontica (ore 150):

ortognatodonzia I . . . . ore 80
odontotecnica . . . . » 35
esercitazioni di laboratorio . . . . . . » 35

Monte ore elettivo: ore 100.

II Anno:

Medica (ore 20):

fisiologia dell'apparato stomatognatico II . . . . ore 10
pediatria auxologia applicata . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 150.

Odontoiatrica e stomatologica (ore 100):

pedodonzia . . . . ore 40
parodontologia . . . . » 40
esercitazioni cliniche . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 100.

Specialistica ortognatodontica (ore 280):

semeiotica ortognatodontica . . . . . ore 60
ortognatodonzia II . . . . » 80
cefalometria clinica I . . . . » 60
metallurgia e merceologia in ortognatodonzia . . . . » 40
esercitazioni di laboratorio . . . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 150.

III Anno:

Medica (ore 80):

genetica applicata . . . . ore 20
statistica applicata alla ricerca scientifica . . . . » 30
medicina legale e delle assicurazioni » 30

Monte ore elettivo: ore 150.

Chirurgica (ore 160):

chirurgia ortognatodontica . . . . . . ore 80
esercitazioni cliniche . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 100.

Specialistica ortognatodontica (ore 160):

ortognatodonzia III . . . . ore 80
cefalometria clinica II . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 150.

Art. 417. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratorio didattico per ortognatodonzia e per odontostomatologia;

blibioteca e laboratorio odontotecnico;

ambulatori e day hospital odontostomatologici;

reparti di degenza di clinica odontoiatrica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche nell'ambito di convenzioni specifiche.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale

Art. 418. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale presso l'Università degli studi di Ferrara.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica in chirurgia maxillo-facciale con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia maxillo-facciale.

Art. 419. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 420. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Al funzionamento della scuola contribuiscono con le loro strutture gli istituti di clinica odontoiatrica e clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 421. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 422. — La scuola comprende sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologica;
b) odontoiatria;
c) chirurgia;
d) otorinolaringoiatria;
e) anestesiologia e farmacologia;
f) maxillo-facciale;
g) radiologia.

Art. 423. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologica:

organizzazione macroscopica e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale;
embriologia;
anatomia e istologia patologica del distretto maxillo-facciale;
diagnostica isto-citopatologica dei tumori.

b) Odontoiatria:

gnatologia e protesi oro-maxillo-facciale;
ortognatodonzia e cefalometria;
patologia speciale odontostomatologica;
chirurgia orale.

c) Chirurgia:

anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale;
nozioni generali di tecnica operatoria I;
nozioni generali di tecnica operatoria II;
elementi di chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia;
elementi di neurochirurgia.

d) Otorinolaringoiatria:

elementi di otorinolaringoiatria.

e) Anestesiologia e farmacologia:

anestesiologia e rianimazione;
nozioni di farmacologia e farmacoterapia.

f) Maxillo-facciale:

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale I;
patologia speciale chirurgica maxillo-facciale II;
patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali;
patologia orbitaria;
terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e delle A.T.M.;
terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale;
terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli della faccia;
chirurgia ortopedica dei mascellari;
chirurgia oncologica maxillo-facciale;
traumatologia maxillo-facciale.

g) Radiologia:

radiodiagnostica maxillo-facciale;
radioterapia.

Art. 424. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 70):

organizzazione macroscopica e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale ore 20

embriologia . . . . » 50

Odontoiatria (ore 120):

gnatologia e protesi oro-maxillo-facciale . . . . » 60

ortognatodonzia e cefalometria . . . » 60

Chirurgia (ore 160):

anatomia chirurgica del distretto maxillo-facciale . . . . » 80

nozioni generali di tecnica operatoria I » 80

Otorinolaringoiatria (ore 50):

elementi di otorinolaringoiatria . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 60):

anatomia e istologia patologica del distretto maxillo-facciale . . . . ore 60

Odontoiatria (ore 60):

patologia speciale odontostomatologica . . . . » 60

Chirurgia (ore 90):

nozioni generali di tecnica operatoria II . . . . » 90

Anestesiologia e farmacologia (ore 110):

anestesiologia e rianimazione . . . . » 70

nozioni di farmacologia e farmacoterapia . . . . » 40

Maxillo-facciale (ore 80):

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale I . . . . » 80

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Morfologia normale e patologica (ore 80):

diagnostica isto-citopatologica dei tumori . . . . ore 80

Maxillo-facciale (ore 260):

patologia speciale chirurgica maxillo-facciale II . . . . » 100

patologia e clinica delle malformazioni e deformazioni maxillo-facciali . . . . . . » 100

patologia orbitaria . . . . » 60

Radiologia (ore 60):

radiodiagnostica maxillo-facciale . . . ore 60

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Odontoiatria (ore 80):

chirurgia orale . . . . ore 80

Chirurgia (ore 100):

elementi di chirurgia plastica e ricostruttiva della faccia . . . . » 100

Maxillo-facciale (ore 160):

terapia chirurgica delle lesioni delle ossa e dell'A.T.M. . . . . » 80

terapia chirurgica delle malformazioni e deformazioni del distretto maxillo-facciale » 80

Radiologia (ore 60):

radioterapia . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

V Anno:

Maxillo-facciale (ore 340):

terapia chirurgica delle lesioni dei tessuti molli della faccia . . . . ore 100

chirurgia ortopedica dei mascellari . » 70

chirurgia oncologica maxillo-facciale » 100

traumatologia maxillo-facciale . . . . » 70

Chirurgia (ore 60):

elementi di neurochirurgia . . . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 425. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

sezione di chirurgia maxillo-facciale della clinica otorinolaringoiatrica;

divisione di chirurgia maxillo-facciale dell'unità sanitaria locale n. 8 di Vicenza;

divisione di chirurgia maxillo-facciale degli spedali civili di Brescia;

ambulatorio di chirurgia orale della clinica odontoiatrica;

ambulatorio di ortognatodonzia della clinica odontoiatrica;

laboratorio e ambulatorio di protesi della clinica odontoiatrica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione, anche nell'ambito di convenzioni specifiche.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e della acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 16 ottobre 1992

Il rettore: Rossi

92A5503

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 22 maggio 1991;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 31 ottobre 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal n. 476 al n. 486, relativi alla scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti dal n. 476 al n. 484.

La numerazione degli articoli successivi viene di conseguenza modificata.

Art. 476. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di formare operatori professionali esperti nei problemi della riabilitazione dei minorati fisici, psichici e di quelli affetti da disturbi delle funzioni corticali superiori suscettibili di recupero funzionale e sociale, mediante la rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva e le teorie fisiche e kinesiterapeutiche.

La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione.

Art. 477. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno di corso prevede milleduecento ore di insegnamento così ripartite: quattrocento ore di didattica e ottocento ore di attività pratiche guidate (tirocinio professionale).

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso, per un totale di novanta studenti.

Art. 478. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'università degli studi di Firenze.

Art. 479. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 480. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

I Anno:

istologia e anatomia;

istologia e biologia;

chimica e fisica;

kinesiologia;

psicologia I (psicologia generale e dell'età evolutiva);

sociologia;

pedagogia;

igiene e legislazione sanitaria;

nozioni di medicina generale, chirurgia generale e pronto soccorso;

fisioterapia;

massoterapia;

inglese scientifico I.

II Anno:

neurologia e neurochirurgia;

ortopedia e traumatologia;

reumatologia;

geriatria;

pediatria;

patologia cardiovascolare e respiratoria;

psichiatria;

medicina sociale e del lavoro;

psicologia II;

kinesiterapia e metodologie riabilitative I;

neuropsichiatria infantile;

neuropsicologia e psicolinguistica I;

nozioni di psicomotricità;

nozioni di terapia occupazionale;

nozioni di terapia del linguaggio;

inglese scientifico II;

informatica.

III Anno:

kinesiterapia e metodologie riabilitative II;

neuropsicologia e psicolinguistica II;

protesi e ortesi;

etica ed aspetti giuridici della professione;

metodologia di ricerca e statistica;

inglese scientifico III;

informatica.

Art. 481. — Il tirocinio pratico, previsto per i tre anni di corso, si svolge di norma sotto la guida di un docente della scuola; la guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Art. 482. — La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno 2/3 dell'orario previsto.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 483. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 484. — All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti e se abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 19 dicembre 1991

Il rettore: BLASI

92A5509

DECRETO RETTORALE 16 settembre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Firenze, in data 14 maggio 1992;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 23 luglio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 62, relativo alla facoltà di magistero, è modificato nel modo seguente, con l'aggiunta della laurea in psicologia:

«La facoltà di magistero conferisce le lauree ed il diploma seguenti:

a) laurea in materie letterarie;

b) laurea in pedagogia;

c) laurea in lingue e letterature straniere (europee);

d) laurea in psicologia;

e) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Dopo l'art. 68, relativo al corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee), e con il conseguente scorrimento della numerazione dei successivi articoli, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al corso di laurea in psicologia.

Art. 69. — La durata del corso degli studi per la laurea in psicologia è di cinque anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle norme vigenti per l'ammissione a tutti i corsi di laurea.

Art. 70. — Il corso degli studi si distingue in un biennio propedeutico, inteso a fornire una preparazione di base comune, e in un successivo triennio articolato in indirizzi destinati a offrire una preparazione professionale in un settore specifico di attività e le relative tecniche di ricerca.

Gli indirizzi in cui il triennio può articolarsi sono i seguenti:

1) indirizzo di psicologia generale e sperimentale;
2) indirizzo di psicologia dello sviluppo e della educazione;
3) indirizzo di psicologia clinica e di comunità;
4) indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni.

L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inseriti nello statuto sono disposte dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea.

Biennio propedeutico.

Nel corso del biennio propedeutico lo studente deve seguire nove insegnamenti comuni e tre insegnamenti opzionali, scelti tra quelli attivati dal corso di laurea. Gli insegnamenti del biennio vengono impartiti mediante corsi istituzionali.

Sono insegnamenti comuni:

psicologia generale;
psicologia dinamica;
psicologia della personalità e delle differenze individuali;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia fisiologica;
psicologia sociale;
biologia generale;
fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica;
statistica psicometrica.

Sono insegnamenti complementari:

antropologia culturale;
etologia;
genetica umana;
metodologia delle scienze del comportamento;
pedagogia;
sociologia;
storia della filosofia contemporanea;
storia della psicologia.

Al termine del biennio lo studente deve inoltre sostenere una prova di lingua inglese consistente nella traduzione scritta in italiano di un brano tratto da un'opera psicologica e in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza del lessico psicologico. Ai fini della preparazione a questa prova il corso di laurea organizza appositi corsi, tenuti da docenti ufficiali, oppure cicli di esercitazioni affidati a lettori sotto la responsabilità di un docente di altro corso di laurea o del centro linguistico.

Triennio di indirizzo.

Per iscriversi al triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami costitutivi comuni del biennio propedeutico e la prova di lingua inglese; gli esami opzionali devono essere superati entro il terzo anno.

La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere modificata al momento dell'iscrizione al quarto o al quinto anno. In caso di passaggio ad altro indirizzo lo studente ha l'obbligo di iscriversi a tutti gli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo al quale si è trasferito e di sostenere i relativi esami.

Ogni indirizzo comporta la frequenza di otto insegnamenti costitutivi e di cinque insegnamenti opzionali, di cui due possono essere stabiliti dal consiglio di corso di laurea.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia generale e sperimentale:

psicologia fisiologica (corso progredito);
neuropsicologia;
psicologia animale e comparata;
psicologia dell'apprendimento e della memoria;
psicologia della percezione;
psicologia del pensiero;
psicometria;
tecniche sperimentali di ricerca.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia dello sviluppo e dell'educazione:

psicologia dell'età evolutiva (corso progredito);
psicologia dell'educazione;
psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari;
psicopatologia generale e dell'età evolutiva;
tecniche di osservazione del comportamento infantile;
tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati;
teoria e metodi di programmazione e di valutazione scolastica;
teoria e tecniche dei tests.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia clinica e di comunità:

psicologia dinamica (corso progredito);
psicologia clinica con elementi di psicoterapia individuale;
psicologia di comunità;
psicofisiologia clinica;
tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati;

teorie e tecniche del colloquio psicologico;
teoria e tecniche della dinamica di gruppo;
teoria e tecniche dei tests di personalità.

Sono insegnamenti costitutivi per l'indirizzo di psicologia del lavoro e delle organizzazioni:

psicologia sociale (corso progredito);
psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni:
psicologia del lavoro;
psicologia delle organizzazioni;
psicologia dell'orientamento e della formazione professionale;
sociologia del lavoro;
metodologia della ricerca psico-sociale;
tecniche dell'intervista e del questionario.

Sono insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi:

criminologia;
economia del lavoro;
elementi di programmazione ed elaborazione automatica dei dati;
epidemiologia dei disturbi psichici;
epistemologia genetica;
ergonomia;
fisica;
igiene mentale;
informatica;
legislazione del lavoro;
legislazione scolastica;
legislazione socio-sanitaria;
linguistica teorica;
logica;
medicina del lavoro;
metodologia dell'insegnamento;
neurofisiologia;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicofarmacologia;
neurosiçofarmacologia clinica;
pedagogia sperimentale;
principi di medicina psicosomatica;
psichiatria;
psicobiologia dello sviluppo;
psicofisiologia del sonno e del sogno;
psicolinguistica;
psicologia ambientale;
psicologia dell'arte e della letteratura;
psicologia dell'handicap e della riabilitazione;
psicologia delle comunicazioni di massa;
psicologia dello sport;
psicologia dello sviluppo del linguaggio e della comunicazione;
psicologia ed epidemiologia delle tossicodipendenze;
psicologia e psicopatologia del comportamento sessuale;
psicologia gerontologica;
psicologia giuridica;
psicologia industriale;
psicopedagogia;
psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione;
psicopedagogia differenziale;
psicosociologia delle istituzioni educative;
psicosociologia delle istituzioni sanitarie;
sociologia dell'educazione;
sociologia della comunicazione;
sociologia della famiglia;
sociologia industriale;
tecniche di analisi dei dati;
tecniche di indagini della personalità;
tecniche psicologiche di ricerca di mercato;
teoria e sistemi di intelligenza artificiale.

Art. 71. — Per gli insegnamenti relativi alle «tecniche» di ricerca e per altri eventuali insegnamenti il consiglio di corso di laurea stabilisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di controllo delle relative esperienze pratiche guidate. La verifica dell'esito positivo di tali esperienze è condizione preliminare per poter sostenere l'esame.

Lo studente può sostituire uno o più insegnamenti opzionali del triennio con altrettanti insegnamenti costituitivi di indirizzi diversi da quello prescelto, oppure — previa deliberazione del consiglio di corso di laurea — con altrettanti insegnamenti opzionali del biennio propedeutico di cui non abbia prima sostenuto l'esame, o ancora con insegnamenti, fino al massimo di due di altri corsi di laurea dell'Ateneo.

Art. 72. — Lo studente è tenuto a definire, all'inizio del quarto anno di corso, l'argomento della tesi di laurea in uno degli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo o in un insegnamento opzionale coerente con tale indirizzo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti costitutivi comuni e in tre insegnamenti opzionali del biennio propedeutico, negli insegnamenti costitutivi dell'indirizzo seguito e in cinque insegnamenti opzionali del triennio, e aver inoltre superato la prova di lingua inglese.

Il diploma di laurea reca l'indicazione dell'indirizzo seguito nel triennio.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 16 settembre 1992

Il rettore: BLASI

92A5510

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 13 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, concernente il riordinamento delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 di approvazione del piano triennale di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale 2 dicembre 1991, con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del diploma universitario in scienze infermieristiche;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1992 con il quale l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» è autorizzata ad attivare, a decorrere dall'anno accademico 1992-93, previo esperimento delle procedure di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990 i diplomi universitari in scienze Infermieristiche, per ortottista ed assistente in oftalmologia e per tecnici di laboratorio biomedico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 450 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario in scienze infermieristiche.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN SCIENZE INFERMIERISTICHE

Art. 451 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso).* — 1. È istituito, nella facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», il corso di diploma universitario in scienze infermieristiche, articolato nei seguenti indirizzi:

a) assistenza generale;

b) assistenza generale pediatrica;

c) assistenza generale ostetrica.

2. Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, nonché pediatrica ed ostetrica.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in scienze infermieristiche, con menzione dell'indirizzo seguito.

3. In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, coloro che abbiano conseguito il diploma universitario triennale, possono iscriversi a corsi di specializzazione infermieristica.

I corsi di specializzazione durano da tre mesi ad un anno, sono organizzati dal consiglio di facoltà, implicano una frequenza di attività teoriche e pratiche per almeno 80 ore mensili e sono rivolti alla qualificazione di infermieri che svolgano funzioni specialistiche o di coordinamento delle funzioni infermieristiche di base in:

a) assistenza clinica;

b) geriatria;

c) assistenza chirurgica;

d) area critica;

e) psichiatria e salute mentale;

f) funzioni didattiche e direttive (caposala);

g) sanità pubblica;

h) igiene ed epidemiologia ospedaliera;

i) pediatria e neonatologia;

l) ostetrica.

Nell'area critica, secondo la normativa CEE, sono comprese: dialisi, terapia iperbarica, terapia intensiva, terapia enterostomale. Per tali settori possono essere previsti corsi brevi di perfezionamento oppure moduli opzionali nell'organizzazione didattica del corso di specializzazione infermieristica.

4. Sono ammessi ai corsi di specializzazione coloro che siano in possesso del diploma di primo livello.

5. Ai dipendenti in indirizzo ostetrico che frequentano la specifica specializzazione di durata annuale, compreso il tirocinio comprensivo dell'assistenza a parti normali e distocici nella misura stabilita dalla normativa comunitaria, e che superano l'esame finale, viene rilasciato il diploma di ostetricia.

6. Il corso di diploma universitario non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

7. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, anche in convenzione con idonee strutture del Servizio sanitario nazionale, il corso di diploma accetta il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciscun anno di corso.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

L'ammissione avviene previo accertamento, mediante esame medico, dell'idoneità psico-fisica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma universitario, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

8. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di diploma universitario di primo livello possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 452 (*Ordinamento didattico*) — 1. Il corso di diploma prevede 4.600 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre) e 1.250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

2. Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano gli apporti ai singoli corsi integrati.

Sono attivabili, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

3. Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare.

L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di crediti dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, è previsto al primo anno.

4. Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocini.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio.

Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

5. L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

6. Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti, o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

7. Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, i corsi integrati e le relative discipline, sono i seguenti:

I Anno - I semestre:

Area A - Propedeutica (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base del nursing.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;
statistica medica e informatica.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare;
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale:

infermieristica generale;
infermieristica clinica I;
teoria del nursing.

A.6. Inglese scientifico.

A.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

I Anno - II semestre:

Area B - Biochimica, microbiologia e fisiologia applicati alle scienze infermieristiche (crediti: 6.0).

Obiettivo: apprendere i principi di funzionamento biochimico-fisiologici di procarioti, eucarioti ed organismi; apprendere i principi di valutazione dei parametri relativi; approfondire le nozioni teorico-pratiche di nursing.

B.1. Corso integrato di chimica biologica e biochimica clinica:

chimica biologica;
biochimica clinica;
biologia molecolare;
tecniche analitiche di chimica clinica.

B.2. Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica:

microbiologia;
microbiologia clinica.

B.3. Corso integrato di fisiologia umana:

fisiologia umana;
biofisica;
scienza dell'alimentazione e principi di dietetica.

B.4. Corso integrato di infermieristica:

infermieristica clinica;
etica professionale;
elementi di psicologia e pedagogia;
epidemiologia.

B.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

II Anno:

Area C - Fisiopatologia, farmacologia e medicina generale e principi di nursing (12.0).

Obiettivo: apprendere i principi generali di patologia e fisiopatologia, i principali parametri di valutazione e le relative metodiche di analisi più comuni; apprendere i principi di farmacologia, sanità pubblica e medicina clinica in relazione alla professione infermieristica.

a) I semestre:

C.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale;
fisiopatologia generale.

C.2. Corso integrato di patologia clinica:

patologia clinica;
immunoematologia.

C.3. Corso integrato di medicina:

farmacologia;
elementi di medicina interna e di terapia e dietetica.

C.4. Corso integrato di infermieristica clinica I:

infermieristica clinica in medicina generale;
infermieristica clinica in chirurgia generale;
psicologia e pedagogia applicata.

C.5. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali.

b) II semestre:

C.6. Corso integrato di sanità pubblica:

igiene ed educazione sanitaria;
legislazione ed organizzazione sanitaria;
organizzazione della professione infermieristica, aspetti giuridici e deontologici.

C.7. Corso integrato di medicina materno-infantile:

ostetricia e ginecologia I;
puericultura e pediatria I.

C.8. Corso integrato di infermieristica clinica II:

infermieristica clinica in ostetricia e ginecologia;
infermieristica clinica in puericultura e pediatria.

C.9. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi in reparti ospedalieri, servizi ambulatoriali e territoriali. Si devono iniziare esperienze di tirocinio notturno.

III Anno - indirizzo in assistenza generale:

Area D - Infermieristica speciale (12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali e per la successiva specializzazione settoriale.

a) I semestre:

D.1. Corso integrato di medicina clinica e d'urgenza:

medicina interna;
chirurgia generale;
gerontologia e geriatria.

D.2. Corso integrato di medicina d'urgenza e del paziente critico:

terapia intensiva, rianimazione e pronto soccorso;
igiene mentale e neuropsichiatria.

D.3. Corso integrato di infermieristica clinica III:

infermieristica clinica in medicina specialistica;
infermieristica clinica in chirurgia specialistica.

D.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

b) II semestre:

D.5. Corso integrato di infermieristica clinica IV:

infermieristica clinica in area critica;
infermieristica clinica in igiene mentale.

D.6. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

D.7. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - indirizzo in assistenza generale pediatrica:

Area E - Infermieristica speciale pediatrica (12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali pediatrici e per la successiva specializzazione settoriale.

a) I semestre:

E.1. Corso integrato di pediatria:

pediatria clinica;
pediatria preventiva e sociale.

E.2. Corso integrato di neonatologia:

perinatologia e puericultura;
terapia intensiva neonatale.

E.3. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale I:

infermieristica clinica in neonatologia;
infermieristica clinica in pediatria.

E.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

b) II semestre:

E.5. Corso integrato di neuropsichiatria infantile:

neuropsichiatria infantile;
psicologia dell'età evolutiva.

E.6. Corso integrato di infermieristica pediatrica speciale II:

infermieristica clinica in neuropsichiatria;
infermieristica preventiva in ambito pediatrico.

E.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

E.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

III Anno - indirizzo in assistenza generale ostetrica:

Area F - Infermieristica speciale ostetrica (12.0).

Obiettivo: fornire le basi culturali e quelle applicative per lo svolgimento della professione infermieristica in reparti clinici ed ambulatoriali di ostetricia e ginecologia e per la successiva specializzazione settoriale.

a) I semestre:

F.1. Corso integrato di fisiopatologia ostetrica:

fisiopatologia ostetrica;
ginecologia.

F.2. Corso integrato di medicina neonatale:

patologia neonatale;
elementi di anestesia e rianimazione neonatale.

F.3. Corso integrato d'infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
infermieristica speciale ginecologica.

F.4. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

b) II semestre:

F.5. Corso integrato di psicologia e psicosomatica:

psicosomatica della gravidanza e preparazione al parto;
psicologia sociale.

F.6. Corso integrato di infermieristica speciale ostetrico-ginecologica:

infermieristica speciale ostetrica;
metodologia del nursing.

F.7. Corso integrato di medicina sociale:

medicina preventiva, riabilitativa e sociale;
legislazione sociale;
medicina del lavoro;
sociologia;
metodologia della ricerca;
storia della medicina.

F.8. Attività di tirocinio guidato: da effettuarsi nei reparti specialistici e nei servizi territoriali in relazione agli indirizzi, con turni notturni ed assunzione progressiva di responsabilità professionale.

Art. 453 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale)*. — 1. La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in sovrannumero.

2. La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o in strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

3. Il consiglio di corso della struttura didattica predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

4. Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma di infermiere professionale, con l'indirizzo prescelto.

Detto diploma, con il superamento dell'esame di Stato, abilita all'esercizio della professione.

3.5 La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

3.6 La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 1992

Il rettore: GARACI

92A5528

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, recante norme sulla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, relativo al riordinamento delle scuole di specializzazione e dirette a fini speciali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Vista la delibera con la quale la facoltà di medicina e chirurgia si adegua al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 173 relativo al vecchio ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia toracica viene soppresso e sostituito, con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, dai seguenti articoli:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA TORACICA

Art. 173. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica presso l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia toracica con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

Art. 174. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 175. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 176. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Le materie valutabili ai fini del punteggio di cui al decreto ministeriale 16 settembre 1982 sono indicate nel manifesto annuale della scuola.

Art. 177. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e fisiopatologia;
b) metodologia clinica e terapia generale;
c) diagnostica strumentale e di laboratorio;
d) chirurgia toracica;
e) tecnica operatoria.

Art. 178. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e fisiopatologia:

anatomia, istologia ed embriologia;
anatomia ed istologia patologica;
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia dell'esofago;
statistica sanitaria ed informatica;
tecnologie biomediche applicate.

b) Metodologia clinica e terapia generale:

metodologia clinica;
pneumologia e terapia medica delle pneumopatie;
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie;
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace;
radioterapia;
trattamento pre- e post-operatorio;
anestesia in chirurgia toracica;
terapia intensiva;
principi e tecniche di circolazione extracorporea.

c) Diagnosi strumentale e di laboratorio:

endoscopia toracica;
diagnostica per immagini (biennale);
patologia clinica.

d) Chirurgia toracica:

istituzione di chirurgia generale applicata;
malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (biennale);
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma;
chirurgia delle neoplasie del torace.

e) Tecnica operatoria:

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata;
tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (biennale);
tecniche operatorie per le affezioni dell'esofago;
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

Art. 179. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato:

I Anno:

Propedeutica e fisiopatologia (ore 370):

anatomia, istologia ed embriologia	ore	20
anatomia ed istologia patologica	»	60
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio	»	100
fisiopatologia cardiocircolatoria	»	80
fisiopatologia dell'esofago	»	40
statistica sanitaria ed informatica	»	20
tecnologie biomediche applicate	»	50

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 30):

patologia clinica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

II Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 260):

metodologia clinica	ore	70
trattamento pre- e post-operatorio	»	100
anestesia in chirurgia toracica	»	50
principi e tecniche di circolazione extracorporea	»	48

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 70):

diagnostica per immagini I	»	70

Chirurgia toracica (ore 70):

istituzioni di chirurgia generale applicata	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

III Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 40):

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie	ore	20
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie	»	20

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 140):

diagnostica per immagini II	»	60
endoscopia toracica	»	80

Chirurgia toracica (ore 220):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica I	»	80
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	100
chirurgia delle neoplasie del torace	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

IV Anno:

Chirurgia toracica (ore 100):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica II	ore	100

Tecnica operatoria (ore 300):

istituzioni tecniche di chirurgia generale applicata	ore	80
tecniche operatorie delle affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino I	»	100
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

V Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 110):

radioterapia	ore	30
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace	»	30
terapia intensiva	»	50

Chirurgia toracica (ore 40):

malattie chirurgiche dell'esofago e del diagramma	»	40

Tecnica operatoria (ore 250):

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino II	»	150
tecniche operatorie delle affezioni dell'esofago	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 180. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, ambulatori, laboratori: reparti clinici di degenza di chirurgia toracica, di cardiochirurgia e di chirurgia generale; reparto di terapia intensiva toracica; sale operatorie; ambulatori; laboratori di diagnostica non invasiva ed invasiva; laboratori di indagini anatomo-patologica; laboratori sperimentali di bioingegneria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alla «normativa generale» per le scuole di specializzazione.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1992

Il rettore: GARACI

92A5508

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 29 settembre 1992), **coordinato con la legge di conversione 26 novembre 1992, n. 460** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Misure urgenti in materia di occupazione».**

AVVERTENZA.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Assunzioni nel pubblico impiego di lavoratori in cassa integrazione

1. *Nel biennio 1992-1993 possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, presso le pubbliche amministrazioni anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nelle varie qualifiche funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende del centro-nord per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi e che abbiano stipulato accordi sindacali in relazione a situazioni di eccedenza di manodopera di notevole rilevanza sociale. Tali dipendenti possono accedere alle qualifiche funzionali e ai profili professionali per cui è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le aziende di provenienza che, entro i successivi trenta giorni, inviano alle agenzie regionali per l'impiego l'elenco dei lavoratori dichiaratisi disponibili. Le agenzie regionali per l'impiego formano la graduatoria dei lavoratori interessati utilizzando i criteri di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni* (a), *e, entro i successivi trenta giorni, la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce le equiparazioni tra le professionalità possedute da ciascun lavoratore e le qualifiche funzionali e i profili professionali delle pubbliche amministrazioni. L'idoneità a svolgere le mansioni proprie di ciascun profilo professionale proposto è accertata da una o più commissioni nominate dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e composte da tre funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava. L'accertamento avviene mediante prova pratica o colloquio, ovvero mediante prova pratica e colloquio; il colloquio è comunque obbligatorio per i profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio pari al diploma di scuola media superiore. Il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria, in relazione alle carenze di personale degli uffici delle pubbliche amministrazioni situati nelle regioni del centro-nord. Entro i successivi trenta giorni le amministrazioni interessate provvedono alla nomina e dispongono l'immediata chiamata in servizio. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.*

2. *Le assunzioni disposte ai sensi del comma 1 sono detratte dal numero delle assunzioni effettuabili nel rispetto dei limiti posti dalle disposizioni vigenti nel biennio 1992-1993.*

(a) La legge n. 56/1987 reca: «Nuove norme sull'organizzazione del mercato del lavoro».

Art. 1-*bis*.

Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione

1. *Il rapporto di lavoro del personale assunto in base alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554* (a), *e all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni* (b), *può essere prorogato di dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del termine contrattuale o, per i rapporti prorogati ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237* (c), *e dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293* (c), *dalle rispettive date di inizio del periodo di proroga.*

2. *Il personale che cessa dal servizio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per scadenza del termine contrattuale può essere riammesso in servizio per dodici mesi a decorrere dalla data di riammissione.*

3. *Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 rimangono a carico dei bilanci degli enti e delle amministrazioni interessati.*

(a) Il comma 6 dell'art. 7 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego) prevede che: «Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, di specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di *handicaps*, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresì i progetti di formazione-lavoro, nonché per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni. Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicità del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, contenente l'indicazione del numero delle unità richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonché i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale».

Il testo dell'art. 16 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), come modificato dall'art. 4, commi 4-*bis* e 4-*quinquies*, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e dall'art. 30, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (soprarichiamato), è il seguente:

«Art. 16 (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). — 1. *Le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla selezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.*

2. *I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato.*

3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 4.

4. Le modalità di avviamento dei lavoratori nonché le modalità e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attività in più regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonché i criteri e le modalità per la informatizzazione delle liste.

6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario.

8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i Corpi civili militarmente ordinati».

Il comma 4-*ter* dell'art. 4 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) prevede che: «L'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, trova applicazione anche nei casi di assunzione a tempo determinato previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276 [relativo alle assunzioni temporanee di personale presso le amministrazioni dello Stato, *n.d.r.*], e dall'art. 6 della legge 20 marzo 1975, n. 70 [riguardante assunzioni temporanee di personale straordinario presso gli enti pubblici, *n.d.r.*], nonché in ogni altro caso di assunzioni a termine consentite nelle regioni a statuto ordinario, nelle province, nei comuni e nelle unità sanitarie locali».

Il D.P.C.M. n. 392/1987 (sopracitato) reca: «Modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme sull'organizzazione del mercato del lavoro».

(b) Il testo dell'art. 18 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), come modificato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, è il seguente:

«Art. 18 (*Progetti speciali*). — 1. In relazione ad impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative sull'erogazione delle prestazioni e sulla riscossione ed accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, l'Istituto elabora progetti a termine finalizzati a tali scopi da realizzare anche attraverso la selezione ed assunzione di personale, su base regionale, mediante contratti di formazione e lavoro e contratti a termine.

2. Con la contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione, al personale e ai dirigenti che partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1, di compensi incentivanti la produttività.

3. Al finanziamento di quanto previsto dai commi precedenti si provvede mediante una quota non superiore allo 0,10 per cento delle entrate indicate nel bilancio di previsione dell'Istituto.

3-bis. *I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della*

previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definirà la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma è disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

(c) I DD.LL. n. 237/1992 e n. 293/1992, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1992 e n. 170 del 21 luglio 1992), recavano misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate. Si trascrive il comma 8 dell'art. 4 di entrambi i decreti, di identica formulazione: «8. I contratti di lavoro stipulati dagli enti pubblici non economici e dagli enti pubblici territoriali di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché all'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, possono essere prorogati di ulteriori sei mesi, in deroga a quanto disposto dai commi 6 e 8 del predetto art. 7. Il personale eventualmente cessato dal servizio dal 1° gennaio 1992, per scadenza del termine contrattuale, può essere riammesso in servizio per un periodo di sei mesi».

Per il testo del comma 6 dell'art. 7 della legge n. 554/1988 si veda la precedente nota *(a)*. Il comma 8 del medesimo articolo così recita: «Realizzati i progetti-obiettivo di cui ai commi 6 e 7, le amministrazioni non possono costituire nuovi rapporti a tempo determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo di durata doppia rispetto a quello del precedente rapporto a tempo determinato. In ogni caso, alla scadenza dei contratti e delle eventuali proroghe, il personale assunto cessa da qualsiasi rapporto con le amministrazioni interessate».

Per il testo dell'art. 18 della legge n. 88/1989 si veda la precedente nota *(b)*.

Art. 2.

Disposizioni in materia di cassa integrazione

1. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ***(a)***, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni ***(b)***, nonché per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22 ***(a)***, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del periodo iniziale di mobilità per i lavoratori interessati.

(a) La legge n. 223/1991 reca: «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro». Si trascrive il testo dei commi 2 e 6 (quest'ultimo come modificato dall'art. 3 della legge 20 gennaio 1992, n. 22) del relativo art. 22:

«2. I provvedimenti relativi alle domande di proroga di trattamento, che scada prima della data di entrata in vigore della presente legge o che sia in corso alla data medesima, sono assunti secondo la previgente normativa nei limiti temporali determinati dal CIPI in sede di accertamento delle cause di intervento, o per un periodo la cui scadenza non superi i sei mesi dalla data del decreto di concessione dei trattamenti concessi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, e dell'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni.

3-5. *(Omissis)*.

6. Continuano a beneficiare del trattamento di integrazione salariale, fino a centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i lavoratori che risultino beneficiarne *alla data di entrata in vigore della presente legge* in quanto dipendenti dalle società non operative costituite dalla GEPI sulla base della normativa vigente, ed aventi ad oggetto la promozione di iniziative idonee a consentirne il reimpiego, ovvero che risultino beneficiare ai sensi delle seguenti leggi: art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni; art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25; art. 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. Tale periodo è elevato ad un anno per le imprese ubicate nei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Durante questo periodo le imprese, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, da esaurire non prima di trenta giorni, collocano in mobilità i predetti lavoratori dando le comunicazioni previste dall'art. 4, comma 9; in questo caso le imprese non sono tenute al pagamento della somma prevista dall'art. 5, comma 4. I lavoratori collocati in mobilità ai sensi del presente comma sono iscritti nella lista di mobilità ed hanno diritto all'indennità di mobilità di cui all'art. 7. Ad essi non si applica quanto previsto dall'art. 7, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori di cui al presente comma hanno facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità, prevista dall'art. 7, comma 5. In questo caso la somma è aumentata in misura pari al trattamento di integrazione salariale non ancora goduto».

Art. 2-*bis*.

Pensionamenti anticipati dei lavoratori delle miniere

1. *Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221* ***(a)***, *le parole: «31 dicembre 1991» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1992»; e le parole: «di cui all'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155* ***(b)***» *sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155* ***(b)***»*.*

2. *All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno. Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono corrisposte all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dietro presentazione di rendiconto.*

(a) Il comma 6 dell'art. 7 della legge n. 221/1990 (Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria), come modificato dal decreto qui pubblicato, prevede che: «Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al *31 dicembre 1992*, ai lavoratori dipendenti delle unità minerarie localizzate nei bacini minerari di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'art. 3 della presente legge, può essere concesso, a carico del bilancio dello Stato, il beneficio del pensionamento anticipato alle condizioni e con le modalità *di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155* [v. successiva nota *(b)*, *n.d.r.*]».

Il testo vigente dell'art. 1 della legge n. 41/1989 (Interventi per la politica mineraria per il 1988), come modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1990, n. 221 (soprarichiamato), è il seguente:

«Art. 1. — 1. *Nei bacini minerari interessati da processi di ristrutturazione comportanti contrazione di manodopera o la sospensione totale o parziale dell'attività mineraria divenuta antieconomica, con conseguenti esodi di manodopera, anche se la sospensione dell'attività si sia verificata prima della data di entrata in vigore della presente legge, ma comunque in vigenza del titolo minerario, ai titolari della concessione di coltivazione o ad altri soggetti ritenuti idonei che intraprendano attività sostitutive nel territorio dei comuni sui quali insiste l'attività mineraria o nei comuni limitrofi, con piani di assunzione di manodopera raccordati con gli esodi, possono essere concessi, con delibera del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, contributi in conto capitale fino al 25 per cento dell'investimento globale relativo alla realizzazione di tali attività e per iniziative di reimpiego della manodopera fino a 50 unità, da attuarsi in settori diversi da quelli definiti sensibili dalle disposizioni comunitarie in vigore.*

2. *I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attività agricole.*

3. *Le agevolazioni di cui al comma 1 destinate alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono essere concesse fino al 50 per cento dell'investimento globale, e sino al limite del 75 per cento in caso di cumulo con le agevolazioni previste da altre leggi statali e da leggi regionali.*

4. Il contributo è liquidato con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la liquidazione del contributo si applica l'art. 5, secondo e terzo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre, previa presentazione di apposita fideiussione, l'erogazione di anticipazioni in misura non superiore al 30 per cento del contributo deliberato».

(*b*) Si trascrive il testo degli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 155/1981, recante adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica:

«Art. 16 (*Pensionamento anticipato*). — Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli operai e agli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, e 50, se donne, e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data della risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55, se donne.

La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

I lavoratori interessati, che versino nella ipotesi di cui al primo comma, debbono presentare la domanda per la liquidazione della pensione prevista dal presente articolo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi degli eventi di cui al comma medesimo. I lavoratori ammessi in Cassa per la integrazione guadagni, in caso di risoluzione del contratto di lavoro e verificandosi le condizioni di cui al primo comma, debbono presentare la domanda di pensione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilità relativa agli interventi straordinari.

Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1981.

Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 17 (*Dirigenti di aziende industriali*). — Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria in materia di pensionamento anticipato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ai dirigenti di aziende industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, o 50, se donne, e possano far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, è dovuto a carico dell'Istituto stesso, su domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60° anno di età se uomini, o del 55° anno se donne.

L'assegno di cui al comma precedente non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, né con altri trattamenti di pensione, né con l'indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il 60° anno di età se uomini ed il 55° se donne. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

Ai titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle maggiorazioni per carichi familiari nonché quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni secondo la normativa vigente per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Art. 18 (*Minatori*). — Con effetto dalla data di entrata in vigore dela presente legge e sino al 31 dicembre 1981 ai lavoratori in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazioni ancorché parziali in sotterraneo, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 52 anni di età e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 50, il trattamento di pensione di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, viene erogato, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore. Il trattamento è liquidato, sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a

quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno di età. Qualora gli operai possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 27 anni di iscrizione e di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti militari e categorie assimilate nonché quella accreditata a norma dell'art. 49, quarto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, la pensione è determinata sulla base dell'anzianità contributiva prevista per la liquidazione della pensione di anzianità.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla Gestione speciale minatori di cui alla predetta legge 3 gennaio 1960, n. 5, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione delle aliquote contributive in vigore, rispettivamente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per la Gestione speciale predetta, sull'importo che si ottiene moltiplicando l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese, per i mesi di anticipazione della pensione sino al compimento dei 55 anni, o dei 30 anni di anzianità assicurativa se anteriore. I contributi versati dalla Cassa per la integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

Relativamente alle pensioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, sesto e settimo del precedente art. 16».

I termini indicati negli articoli sopratrascritti sono stati più volte prorogati.

Art. 2-*ter*.

Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR

1. *La Società iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assorbimento dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici o appaltatrici operanti presso la termocentrale ENEL di Fiumesanto (Sassari) (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) o dalle medesime messi in mobilità.*

2. *All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 10 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A5573

Testo del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 30 settembre 1992), coordinato con la legge di conversione 26 novembre 1992, n. 461 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), recante: «Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese».

AVVERTENZA.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994 è istituita l'imposta sul patrimonio netto delle società ed enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ***(a)***, nonché delle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, delle imprese individuali e delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei soggetti di cui al presente comma non residenti tenute, non per effetto di opzione, alla contabilità ordinaria.

2. L'imposta si applica alla data di chiusura del periodo di imposta rilevante ai fini delle imposte sui redditi con l'aliquota del 7,5 per mille sul patrimonio netto così come risulta dal bilancio o, in mancanza, dai relativi elementi desumibili dalle scritture contabili, diminuito dell'utile dell'esercizio.

3. *Per le società cooperative e loro consorzi il patrimonio netto è diminuito delle riserve indivisibili di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904* ***(b)***

3-bis. *Si comprendono nel patrimonio netto anche i fondi in sospensione d'imposta, che si computano nella misura del cinquanta per cento.*

3-ter. *Per gli enti creditizi, l'imposta è contestualmente applicata, con le medesime aliquote, sul valore di bilancio delle passività emesse anche sotto forma di obbligazioni o di altri titoli similari, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 302* ***(c)***, *a condizione e nella misura in cui la Banca d'Italia ne ha consentito la computabilità tra le componenti del patrimonio di vigilanza.*

4. *Per i soggetti che alla fine dell'esercizio possiedono da almeno tre mesi* azioni, titoli similari o quote di partecipazione in società o enti soggetti all'imposta di cui al presente decreto, il patrimonio netto è diminuito del valore contabile delle azioni, titoli similari o quote o, se minore, di un valore pari alla corrispondente frazione di

patrimonio netto della società o ente partecipato così come risulta dall'ultimo bilancio ovvero, in mancanza, dalle scritture contabili. Nel caso di società residenti possedute indirettamente tramite soggetti non residenti, la diminuzione di cui al precedente periodo è calcolata sulla base della percentuale di possesso indiretto ed è riconosciuta fino a concorrenza del valore contabile della partecipazione. In ogni caso è dovuta un'imposta non inferiore a quella che risulta dall'applicazione dell'1 per mille del patrimonio netto determinato a norma del presente articolo.

(a) L'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, è così formulato:

«1 Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali».

(b) La legge n. 904/1977 reca: «Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria». Si trascrive il testo del relativo art. 12:

«Art. 12. — Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento».

Il D.P.R. n. 601/1973 concerne la disciplina delle agevolazioni tributarie. Il titolo III, comprendente gli articoli da 10 a 14, reca norme in materia di agevolazioni per la cooperazione.

(c) Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 302/1991, recante attuazione della direttiva 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi, a norma dell'art. 23 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990), è il seguente:

«Art. 2. — 1. Tra le componenti del patrimonio di vigilanza possono essere ricomprese, nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia e comunque per l'ammontare massimo delle somme effettivamente versate, passività irredimibili ovvero rimborsabili solo con il previo consenso della Banca d'Italia, quando il relativo contratto preveda le seguenti condizioni:

a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di patrimonio previsto per l'autorizzazione all'esercizio del credito, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possono essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all'ente emittente di continuare l'attività;

b) in caso di andamenti negativi della gestione, può essere sospeso il diritto alla rimunerazione nella misura necessaria ad evitare o a limitare il più possibile l'insorgere di perdite;

c) in caso di liquidazione dell'ente emittente, il debito è rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati.

2. Possono essere altresì ricomprese, entro limiti più restrittivi di quelli fissati ai sensi del comma 1, le passività subordinate che presentino le caratteristiche di cui al comma medesimo con l'eccezione delle condizioni di cui ai punti *a)* e *b)*, purché il contratto che ne regola la disciplina preveda un termine di scadenza del prestito, ovvero un termine di preavviso, non inferiore a cinque anni. L'eventuale facoltà di rimborso anticipato può essere attribuita soltanto all'emittente ed è soggetta a nulla osta della Banca d'Italia.

3. Anche in presenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2, la Banca d'Italia può escludere o limitare la computabilità nel patrimonio di vigilanza delle passività previste dai suddetti commi sulla base di valutazioni, anche caso per caso, fondate sul regolamento contrattuale o sulla inadeguata potenzialità dell'ente emittente.

4. Previo benestare della Banca d'Italia, le passività di cui ai commi 1 e 2 possono essere emesse dagli enti creditizi di cui all'art. 1, comma 1, indipendentemente dal tipo e dalla natura giuridica degli enti stessi, anche sotto forma di obbligazioni e di altri titoli similari. Sui titoli deve essere richiamato il provvedimento della Banca d'Italia nonché, quando presente nel contratto, la clausola indicata al punto *a)* del comma 1. Alle emissioni obbligazionarie effettuate ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni dell'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

5. Agli interessi e agli altri proventi dei titoli di cui al comma 4 si applica il trattamento fiscale previsto per le obbligazioni e gli altri titoli similari».

Art. 2.

1. Per gli enti non commerciali titolari di reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi, nonché per i soggetti indicati nell'articolo 1 esonerati per le stesse imposte dall'obbligo di redazione del bilancio, l'imposta di cui all'articolo 1 si applica nella misura del 7,5 per mille dell'ammontare della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 *(a)*, e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'articolo 76 dello stesso testo unico *(a)*, al netto dei relativi ammortamenti.

2. I soggetti indicati nel comma 1 tenuti alla contabilità ordinaria in dipendenza di opzione, possono determinare l'imposta con i criteri di cui all'articolo 1, dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi.

3. Per gli enti non commerciali la determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 1 è subordinata alla tenuta della contabilità ordinaria e separata per le attività commerciali esercitate.

4. L'esercizio della facoltà di avvalersi dei criteri di cui all'articolo 1 comporta l'obbligo di applicazione dei criteri medesimi per tutti i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilità ordinaria anche per effetto di opzione.

4-bis. *L'imposta di cui all'articolo 1 non si applica agli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera* c), *del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917* (a), *titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive.*

(a) Si trascrivono nell'ordine, le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917/1986, alle quali il presente articolo fa rinvio:

«Art. 59 *(Rimanenze finali ed esistenze iniziali)*. — 1. Le rimanenze finali dei beni indicati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53, [trattasi dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione. *n.d.r.*], la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'art. 60, concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.

2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.

3. Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità, valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.

4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2 e 3, è superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo trimestre dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1

è determinato moltiplicando l'intera quantità dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformità alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore.

5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'art. 60 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.

6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.

7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.

8. *(Omissis)*».

«Art. 60 *(Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale)*. — 1. Le opere, le forniture e i servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale concorrono a formare il reddito, come rimanenze finali di ciascun esercizio al termine del quale sono in corso di esecuzione e come esistenze iniziali dell'esercizio successivo, per il valore complessivo della parte eseguita fin dall'inizio dell'esecuzione del contratto, salvo il disposto del comma 4.

2. La valutazione è fatta sulla base dei corrispettivi pattuiti. Delle maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di calusole contrattuali si tiene conto, finché non siano state definitivamente stabilite, in misura non inferiore al 50 per cento. Per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione è fatta in base ai corrispettivi liquidati.

3. Il valore determinato a norma del comma 2 può essere ridotto per rischio contrattuale, a giudizio del contribuente, in misura non superiore al 2 per cento. Per le opere, le forniture ed i servizi eseguiti all'estero, se i corrispettivi sono dovuti da soggetti non residenti, la misura massima della riduzione è elevata al 4 per cento.

4. I corrispettivi liquidati a titolo definitivo dal committente si comprendono tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di liquidazione parziale, è limitata alla parte non ancora liquidata. Ogni successiva variazione dei corrispettivi è imputata al reddito dell'esercizio in cui è stata definitivamente stabilita.

5. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 4 le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi valutando le rimanenze al costo e imputando i corrispettivi all'esercizio nel quale sono consegnate le opere o ultimati i servizi e le forniture possono essere autorizzate dall'ufficio delle imposte ad applicare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito; l'autorizzazione ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata.

6.-7. *(Omissis)*».

«Art. 76 [come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, dall'art. 1, comma 1, lettera l-*bis*, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, e dall'art. 11, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 413] *(Norme generali sulle valutazioni)*. — 1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:

a) il costo è assunto al lordo delle quote di ammortamento già dedotte e degli eventuali contributi;

b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino all'esercizio della loro entrata in funzione, gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro acquisizione o costruzione che dal bilancio risultano imputati ad aumento del costo; per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione;

c) il costo dei beni rivalutati s'intende comprensivo delle plusvalenze iscritte in bilancio che hanno concorso a formare il reddito o che per disposizione di legge non concorrono a formarlo nemmeno in caso di successivo realizzo.

2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi, e con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valuazione dei corrispettivi, proventi, spese o oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non è diversamente disposto, le disposizioni dell'art. 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in lire dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che in conformità all'ordinamento valutatario intrattengono conti autorizzati o conti speciali in valute estere le poste attive e passive si valutano secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio ed è consentita la contabilità plurimonetaria.

3. I proventi determinati a norma degli articoli 57 e 78 e i componenti negativi di cui al primo e settimo comma dell'art. 67, agli articoli 69 e 71 e al primo e secondo comma dell'art. 73 sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa è inferiore o superiore a dodici mesi.

4. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'ufficio delle imposte nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

5. I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato *che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa* sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati o dei beni e servizi ricevuti, determinano a norma del secondo comma *se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali "procedure amichevoli" previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi.* La disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da società non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attività di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

6. La rettifica da parte dell'ufficio delle imposte delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio non ha effetto per gli esercizi successivi; tuttavia l'ufficio delle imposte deve tenerne conto in sede di rettifica delle valutazioni relative a tali esercizi.

7. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il mese successivo.

7-bis. *Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunità economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette società ad imposizione in misura inferiore alla metà di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato.*

7-ter. *Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le società estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove L'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento*».

«Art. 87 *(Soggetti passivi)*, comma 1, lettera *c)*. — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche:

a)-b) *(omissis)*;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali».

Art. 3.

1. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

2. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore a dodici mesi l'imposta di cui agli articoli 1 e 2 è ragguagliata alla durata di esso.

3. L'imposta non è dovuta:

a) se il relativo ammontare non supera l'importo di lire centomila;

b) se il soggetto è sottoposto a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a concordato preventivo con cessione dei beni.

4. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

5. Per l'omissione, l'incompletezza e l'infedeltà della dichiarazione si applicano le disposizioni dell'articolo 46 e seguenti del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *(a)*.

6. L'imposta è riscossa col sistema del versamento diretto nei termini e con le modalità previste per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche o, in mancanza, dell'imposta locale sui redditi da eseguirsi mediante distinta di versamento al concessionario della riscossione ovvero delega ad un'azienda di credito oppure all'ufficio postale. Le caratteristiche e le modalità di rilascio delle attestazioni da parte dei detti soggetti, nonché le modalità per l'esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all'amministrazione finanziaria e per i relativi controlli, sono stabilite con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*; i decreti sono emanati, di concerto con il Ministro del tesoro, per i versamenti mediante delega alle aziende di credito, e di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per i versamenti mediante delega agli uffici postali.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al decreto stesso.

(a) Il D.P.R. n. 600/1973 reca disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Il titolo V riguarda le sanzioni ed è formato da dodici articoli compresi tra il 46 e il 57. I singoli articoli riguardano, rispettivamente: l'omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione; le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta; le violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni: le deduzioni e detrazioni indebite; l'omessa denuncia delle variazioni der redditi fondiari; la violazione degli obblighi relativi alla contabilità; le violazioni degli obblighi delle aziende di credito; le altre violazioni; la determinazione delle pene pecuniarie; l'applicazione delle pene pecuniarie; le sanzioni penali e le sanzioni accessorie.

Degli articoli contenuti nel titolo V si trascrive il testo dell'art. 46, come modificato dall'art. 2 del D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, dall'art. 1 del D.P.R. 14 aprile 1982, n. 309, e dal'art. 8, comma 1, del D.L. 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384:

«Art. 46 *(Omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione)*. — Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire *trecentomila*. Se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria si applica nella misura di lire *trecentomila*, elevabile fino a lire *tre milioni* nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili; la pena pecuniaria può essere ridotta fino a lire *sessantamila* nei confronti dei lavoratori dipendenti di cui alla lettera *d)* del terzo comma dell'art. 1 che non hanno presentato il certificato ivi previsto.

Se nella dichiarazione presentata non sono compresi tutti i singoli redditi posseduti, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare delle imposte e delle maggiori imposte dovute in relazione ai redditi non dichiarati.

Se le omissioni previste nei precedenti commi riguardano anche redditi prodotti all'estero la pena pecuniaria è aumentata di un terzo.

Se nella dichiarazione, al di fuori dell'ipotesi di cui al secondo comma, è indicato ai fini delle singole imposte un reddito netto inferiore a quello accertato si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta o delle maggiori imposte dovute anche se la differenza dipenda dalla indeducibilità di spese passività e oneri. La pena pecuniaria, per la parte relativa a ciascuna imposta, è aumentata di un terzo se la differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato riguarda anche i redditi prodotti all'estero, è ridotta alla metà se la maggiore imposta è inferiore a un quarto di quella accertata e non si applica quando la maggiore imposta accertata non è superiore a lire diecimila.

*Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'imposta liquidata in base all'accertamento e quella liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-*bis *ovvero ai sensi dell'art. 36-*ter.

Se la dichiarazione è stata presentata con ritardo non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al primo comma ridotte a un quarto».

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data della sua entrata in vigore.

2. Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1. Per il medesimo periodo di imposta l'importo dovuto ai sensi del presente decreto può essere imputato alle riserve preesistenti e il patrimonio netto su cui va calcolata l'imposta è assunto al lordo dell'imposta stessa.

Art. 4-*bis*.

1. *Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 19-*ter *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (a)*

(a) Il terzo comma dell'art. 19-*ter* (Detrazione per gli enti non commerciali) del D.P.R. n. 633/1972, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (articolo aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24), come modificato dall'art. 8 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, prevede che: «La detrazione non è ammessa in caso di omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto, né quando la contabilità stessa presenti irregolarità tali da renderla inattendibile. *Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, la contabilità separata di cui al comma precedente è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto*»

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

92A5535

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artifizi da lancio

Con decreto ministeriale n. 559/C.20198 XV J (37) del 13 ottobre 1992 gli artifici da lancio denominati:

Mod. «M 1.5»;

Mod. «MSY1»,

che la soc. Mega Italia intende importare dalla East China Institute of Technology - Nanchino - Repubblica popolare cinese, sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

92A5518

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.16731 XV J (94) datato 5 ottobre 1992 la polvere di lancio denominata: «M6+2» che la società BPD Difesa e spazio intende importare dalla società Muiden Chemie International - Olanda, è riconosciuta ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il n. ONU 0161, divisione di rischio e compatibilità 1.3C.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20439 XV J (118) del 22 ottobre 1992 il prodotto esplosivo denominato: «Composizione A3» prodotto in Francia, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico con il n. ONU 0483 divisione di rischio 1.1.D.

92A5536

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.18094 XV J (101) datato 10 ottobre 1992 il dispositivo di sicurezza denominato: «Airbag Euroflator» nella versione Lato conducente e Lato passeggero, che la soc. Ford S.p.a., con sede in Roma, intende importare dalla soc. Livbag Francia, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dall'allegato *B* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della quinta categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nel vano motore dell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui tratta il comma «B» del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

Con decreto ministeriale n. 559/C.11666, XV. J (62) del 20 ottobre 1992 il manufatto esplosivo denominato: «Mina VS-MK2 da esercizio fumogena» che la soc. Valsella meccanotecnica S.p.a., con sede in Castenedolo (Brescia), intende produrre, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, n. ONU 0362 - 1.4 G.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20383 XV J (114) del 20 ottobre 1992 l'accenditore elettrico istantaneo denominato: «Squib elettrico mod. 105/4», prodotto in U.S.A., è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico con il n. ONU 0546 divisione di rischio 1.4S.

92A5537

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma ad accettare una credità

Con decreto ministeriale 3 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1992, registro n. 45 Interno, foglio n. 136, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità del sig. Gioacchino Conte, nato a Napoli l'8 agosto 1925 ed ivi deceduto il 29 aprile 1984, disposta con testamento pubblico redatto dal notaio Maria Teresa di Majo di Napoli e pubblicato dallo stesso in data 4 settembre 1984.

L'eredità spettante alla Fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste nella metà della nuda proprietà di un immobile sito in Napoli, via Diocleziano n. 356, meglio descritto nella perizia di stima, asseverata da giuramento, dell'ing. Raffaele Russo di Napoli in data 14 dicembre 1984, del valore di L. 57.000.000 non ritenuto congruo dal competente ufficio tecnico erariale che, nella propria perizia di stima del 16 maggio 1986, attribuisce al pieno diritto di proprietà, un valore di 67.500.000, immobile destinato a sede provinciale dell'Unione italiana dei ciechi.

92A5538

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, in Padova, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, l'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare di Padova è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Amalia Musitelli con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Maria Paganoni, notaio in Bergamo, numero di repertorio 30752 e consistente nella somma di L. 39.000.000.

92A5516

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire due legati

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dal sig. Cesare Romeo Smanio con testamento pubblico, per atto dott. Maurizio Marino notaio in Verona, numero di repertorio 32636 e consistente nella somma di L. 50.000.000.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Amelia De Cubellis con testamento pubblico, per atto dott. Antonio Areniello, notaio in Formia, numero di repertorio 6959 e consistente in un appezzamento di terreno sito in Galluccio, frazione Spicciano (Caserta) del periziato valore di L. 21.000.000 (nota dell'ufficio tecnico erariale di Caserta 16 luglio 1991).

92A5517

Revoche di registrazioni di presidi medico-chirurgici nazionali ed esteri

Si comunica che con decreto ministeriale n. 736/R in data 10 novembre 1992 sono state revocate, in seguito a rinuncia, da parte delle ditte, le registrazioni di presidi medico-chirurgici nazionali ed esteri di cui all'allegato elenco n. 21.

Si richiama l'attenzione delle aziende produttrici, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere subito ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere oggetto di vendita.

ELENCO N. 21 DELLE REVOCHE, IN SEGUITO A RINUNCIA, DI REGISTRAZIONI DI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI NAZIONALI ED ESTERE.

Azienda produttrice	Presidio medico-chirurgico	Numero di registrazione
1) Wellcome Foundation Ltd, Dartford (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla Wellcome Italia S.p.a., codice fiscale 00407630581, sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare, 36	Wellcoyme anti HTLV-III	15.090
2) Sivam - Soc. ital. veter. agric. Milano, via Scarlatti, 30, Milano	Pin Pan Tecnico insetticida per uso zootecnico	4.889
3) Lab. Chinoin S.p.a., codice fiscale 00846530152, sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Zanella, 3	Betadine garze medicate	9.265
4) Ciba Geigy S.p.a., codice fiscale 00826480154, sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale n. 233, km 20,5	DDT 80 pasta insetticida domestico	3.867
5) Ciba Geigy S.p.a., codice fiscale 00826480154, sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale n. 233, km 20,5	Snip nastro	3.490
6) Cyanamid Italia S.p.a., cod. fisc. 00130300874, sede e domicilio fiscale in Catania, zona industriale, XV Strada n. 6/A	Dimethoate M insetticida domestico	4.474
7) Gruppo Lepetit S.p.a., cod. fisc. 00795960152, sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Murat, 23	Panasept spray	7.878
8) Schering S.p.a., codice fiscale 00750320152, sede e domicilio fiscale in Milano, via L. Mancinelli, 11	Actosin Kombi	8.330
9) Piana cosmetici S.p.a., cod. fisc. 00880430376, sede e domicilio fiscale in Castel S. Pietro Terme (Bologna), via Emilia Levante, 840	Lozione verde	11.242
10) Prodotti Roche S.p.a., cod. fisc. 00747170157, Milano, piazza Durante, 11	Anti HIV (HTLV-III/LAV) EIA	15.087

92A5570

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dal sig. Giuseppe Pianezzola con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giuseppe Bortoluzzi, notaio in Varese, numero di repertorio 101609/9440, e consistente in un terzo del patrimonio relitto per ammontare, per il terzo, di L. 136.461.529.

92A5545

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Consorzio agricolo lattiero caseario agri-latte» a r.l., in Lacedonia, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1992 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Consorzio agricolo lattiero caseario agri-latte», con sede in Lacedonia (Avellino), costituita il 15 febbraio 1989 per rogito notaio dott. Elio Bellecca ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, il dott. Ferdinando Scognamiglio, via Gianturco, 24 - 80046 S. Giorgio a Cremano (Napoli).

92A5540

Modificazione allo statuto della Cassa di previdenza per il personale del Monte dei Paschi di Siena

Con decreto ministeriale 31 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1992, registro n. 19 Lavoro, foglio n. 382, è stato approvato il testo dell'art. 51 dello statuto della Cassa di previdenza per il personale del Monte dei Paschi di Siena.

92A5541

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Comunicato relativo al decreto ministeriale 12 ottobre 1992 recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento all'esercizio dell'attività psicoterapeutica.

Si informano gli istituti che intendono presentare istanza di riconoscimento ai sensi del decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 29 ottobre 1992, che all'art. 2, lettera *A*:3), punto 2), il certificato ivi indicato va richiesto alla cancelleria del competente tribunale - registro delle persone giuridiche e solo nell'ipotesi in cui l'associazione e la fondazione abbiano richiesto ed ottenuto il riconoscimento giuridico ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile.

92A5490

Autorizzazione all'Università cattolica di Milano ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 31 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1992, registro n. 16 Università e ricerca, foglio n. 207, l'Università cattolica di Milano è stata autorizzata ad accettare il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Veronica Imberti, consistente in un appartamento sito in Roveto, nella via Calca n. 42, del valore di lire 75 milioni.

92A5539

MINISTERO DEL TESORO

N. 228

Media dei titoli del 19 novembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	100 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,900
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,625
» » » 21- 4-1987/94	90,275
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	97,975
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,025
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	98,300
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	98,850
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,150
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,550
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,500
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,275
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,300
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,275
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,025
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,950
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,050
» » » 10,25% 1-12-1988/96	99,900
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,675
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,675
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,675
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	97,575
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	95,500
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	100 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,100
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,750
» » » TR 2,5% 1983/93	102 —
» » » Ind. 1-12-1987/92	99,800
» » » » 1- 1-1988/93	99,625
» » » » 1- 2-1988/93	99,725
» » » » 1- 3-1988/93	99,925
» » » » 1- 4-1988/93	100,150
» » » » 1- 5-1988/93	100,625
» » » » 1- 6-1988/93	101,050
» » » » 18- 6-1986/93	99,600
» » » » 1- 7-1988/93	100,350
» » » » 17- 7-1986/93	99,500
» » » » 1- 8-1988/93	99,850
» » » » 19- 8-1986/93	99,325

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	99,925
» » » » 18- 9-1986/93	99,775
» » » » 1-10-1988/93	100,025
» » » » 20-10-1986/93	100,100
» » » » 1-11-1988/93	100,775
» » » » 18-11-1987/93	101,250
» » » » 19-12-1986/93	101,500
» » » » 1- 1-1989/94	99,825
» » » » 1- 2-1989/94	99,600
» » » » 1- 3-1989/94	99,575
» » » » 15- 3-1989/94	99,550
» » » » 1- 4-1989/94	99,650
» » » » 1- 9-1989/94	98,925
» » » » 1-10-1987/94	99,975
» » » » 1-11-1989/94	99,700
» » » » 1- 1-1990/95	99,050
» » » » 1- 2-1985/95	98,625
» » » » 1- 3-1985/95	96,150
» » » » 1- 3-1990/95	98,175
» » » » 1- 4-1985/95	95,900
» » » » 1- 5-1985/95	95,800
» » » » 1- 5-1990/95	98,850
» » » » 1- 6-1985/95	96,250
» » » » 1- 7-1985/95	96,300
» » » » 1- 7-1990/95	98,650
» » » » 1- 8-1985/95	96,150
» » » » 1- 9-1985/95	96,900
» » » » 1- 9-1990/95	98,050
» » » » 1-10-1985/95	97,500
» » » » 1-10-1990/95	98,250
» » » » 1-11-1985/95	99,375
» » » » 1-11-1990/95	98,800
» » » » 1-12-1985/95	100,025
» » » » 1-12-1990/95	99,200
» » » » 1- 1-1986/96	98,325
» » » » 1- 1-1986/96 II	103 —
» » » » 1- 1-1991/96	98,400
» » » » 1- 2-1986/96	97,250
» » » » 1- 2-1991/96	98,025
» » » » 1- 3-1986/96	95,850
» » » » 1- 4-1986/96	95,350
» » » » 1- 5-1986/96	95,450
» » » » 1- 6-1986/96	95,650
» » » » 1- 7-1986/96	95,725

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	95,525
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,075
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,600
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,200
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,700
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97,275
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,150
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96 —
»	»	»	»	1- 3-1987/97	95,450
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,625
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94,650
»	»	»	»	1- 6-1987/97	95,100
»	»	»	»	1- 7-1987/97	95,300
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,700
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,950
»	»	»	»	1- 3-1991/98	96,350
»	»	»	»	1- 4-1991/98	96,400
»	»	»	»	1- 5-1991/98	97,375
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,375
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,900
»	»	»	»	1- 8-1991/98	96,225
»	»	»	»	1- 9-1991/98	96,275
»	»	»	»	1-10-1991/98	96,350
»	»	»	»	1-11-1991/98	97,225
»	»	»	»	1-12-1991/98	97,300
»	»	»	»	1- 1-1992/99	96,550
»	»	»	»	1- 2-1992/99	95,725
»	»	»	»	1- 3-1992/99	95,750
»	»	»	»	1- 4-1992/99	95,625
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96,350

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 2-1993	99,900
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	96,875
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	98,775
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,750
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,700
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,900
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,075
»	»	»	12,50%	17-11-1993	98,100
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,725
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	98,675
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,575
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	98,375
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,400
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98,200
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,250
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	98,125
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	98,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	97,875
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	97,750
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	96,425
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	96,200
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	96,255
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	96,250
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	97,425
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	97,400
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97,550
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	97,250
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	97,400
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	95,175
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	95,100
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	97,400
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	94,925
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	96,075
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	94,975
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	94,850

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				22-11-1984/92	10,50%	102,100
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,125
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,175
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,200
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	100 —
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,750
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98,300
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99,300
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,600
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	97,500
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	100 —
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,650
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,450
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	95,950
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,750
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	99,700
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	99,700
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	99,450
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	101,750
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	103,400
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,950
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	101,500
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	107,250
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	99,300
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	102 —

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M19112

Cambi giornalieri del 27 novembre 1992 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 27 novembre 1992

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1400,94
ECU	1709,85
Marco tedesco	872,59
Franco francese	257,29
Lira sterlina	2214,02
Fiorino olandese	776,02
Franco belga	42,40
Peseta spagnola	12,075
Corona danese	226,01
Lira irlandese	2290,82
Dracma greca	6,693
Escudo portoghese	9,723
Dollaro canadese	1091,75
Yen giapponese	11,260
Franco svizzero	967,50
Scellino austriaco	124,02
Corona norvegese	213,66
Corona svedese	204,83
Marco finlandese	272,03
Dollaro australiano	964,55

92A5607

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

ANGRI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante

CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA

NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

SALERNO
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

VITERBO
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

MACERATA
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

ASTI
Libreria BORELLI TREVES
Corso Alfieri, 364

BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 175

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

NUORO
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

LIVORNO
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO (Perugia)
Libreria LUNA di Verri e Bibi S.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni, 4511

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari.*

- annuale	L.	**330.000**
- semestrale	L.	**180.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli *della serie speciale* destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L.	**60.000**
- semestrale	L.	**42.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	**185.000**
- semestrale	L.	**100.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.

- annuale	L.	**60.000**
- semestrale	L.	**42.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle* altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L.	**185.000**
- semestrale	L.	**100.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**635.000**
- semestrale	L.	**350.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.200**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L.	**1.200**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**115.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

Supplemento straordinario «*Conto riassuntivo del Tesoro*»

Abbonamento annuale	L.	**75.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**295.000**
Abbonamento semestrale	L.	**180.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189